

Regione del Veneto  
Direzione Ambiente  
Unità Organizzativa Valutazione  
Impatto Ambientale (VIA)  
Palazzo Linetti - Cannaregio 99  
30121 Venezia  
[ambiente@pec.regione.veneto.it](mailto:ambiente@pec.regione.veneto.it)  
[protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)

**OGGETTO** Procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti, progetto di aggiornamento tecnologico – ditta Ecoprogetto Venezia srl (ex art. 27-bis del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., art. 11 LR 4/2016, DGR 568/2018) – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – **OSSERVAZIONI** DEL COMITATO OPZIONE ZERO DELLA RIVIERA DEL BRENTA

### **Premessa**

Con la presente si trasmettono le osservazioni relative al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale di cui in oggetto elaborate dal Comitato Opzione Zero della Riviera del Brenta con sede legale in Mirano via Meneghello 13, C.F. 90162170279, associazione portatrice di interessi diffusi in materia di tutela dell'ambiente e della salute. Per contatti: [opzionezero@pec.it](mailto:opzionezero@pec.it) – [info@opzionezero.org](mailto:info@opzionezero.org) – 3381678008.

## **1. OSSERVAZIONI RELATIVE AL RISPETTO DELLE PROCEDURE IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO NELL'AMBITO DELLA PROCEDURA V.I.A.**

Si espongono di seguito alcune osservazioni relative alle procedure adottate nella fase preliminare dell'istruttoria di cui in oggetto perché si ritiene che in alcuni passaggi queste non siano state conformi alle norme indicate dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. E dalla Legge regionale Veneto 4/2016.

### **1.1 Osservazione su avviso al pubblico non conforme**

L'avviso al pubblico di cui al comma 2 dell'art 42 del D.lgs 152/2006 dovrebbe essere predisposto dal proponente, e successivamente pubblicato a cura dell'autorità competente e nell'albo pretorio delle amministrazioni territorialmente interessate.

Nel caso specifico si riscontra che per quanto riguarda il Comune di Venezia, l'avviso è stato pubblicato nell'albo pretorio del medesimo Ente con un ritardo di 5 giorni rispetto all'avviso pubblicato nel sito della regione Veneto (5 agosto 2019 il primo, 1 agosto il secondo). Si ritiene per tanto che il termine per la presentazione delle osservazioni dovrebbe essere traslato dal 30 settembre al 5 ottobre in modo da garantire gli effettivi 60 giorni di tempo indicati dal comma 3 dell'art. 24 del D.lgs 152/2006. Inoltre l'avviso pubblicato dal Comune di Venezia è carente per quanto riguarda le informazioni richieste dal predetto art. 24 comma 2, in particolare alle lettere *a* (proponente), *c* (breve descrizione del progetto e dei principali impatti ambientali), *e* (termine per la presentazione delle osservazioni), *f* (informazioni sulla necessità o meno di valutazione di incidenza).

## **1.2 Osservazione su mancata richiesta di parere a enti potenzialmente interessati**

La Direzione Regionale Valutazioni Ambientali con nota Prot. n. 171908 del 02/05/2019 ha richiesto espressione di parere ad alcuni Enti considerati competenti in relazione al progetto presentato così come previsto dai commi 2-3 art. 27-bis del D.lgs 152/2006. Tra questi figurano: Autorità Portuale, Comune di Venezia, Comando Vigili del Fuoco di Venezia, Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Direzione Ambiente e Direzione Difesa del Suolo Regione Veneto, Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Venezia e Laguna, ULSS 3 Serenissima, ARPAV, Città Metropolitana Venezia

Si rammenta però che il comma 2 del medesimo articolo 27-bis prevede che la stessa comunicazione sia inviata anche "*a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati*".

A questo proposito, a differenza di quanto sostenuto dal proponente sia in fase di presentazione dell'istanza, sia nello Studio di Impatto Ambientale, si ritiene che gli impatti derivanti dalla realizzazione dell'intervento riguardino un'area più vasta dell'ambito territoriale del Comune di Venezia nel quale ricade la localizzazione dell'impianto.

In particolare, l'implementazione qualitativa (aggiunta di CSS e di fanghi essiccati) e quantitativa della linea di alimentazione dell'impianto termico non può non variare il quadro emissivo già autorizzato. Non vi è dubbio inoltre che la dispersione e la ricaduta dei fumi in uscita dai camini avrà impatti anche a decine di km di distanza, come del resto dimostrato da vari studi ufficiali su analoghi impianti presenti nell'area di Porto Marghera, e in particolare dall'*Indagine epidemiologica sul rischio di sarcoma in rapporto all'esposizione ambientale da diossine emesse da impianti industriali e di incenerimento: studio caso controllo nella Provincia di Venezia*" . (2007) Proprio in questo studio sono state elaborate le mappe di ricaduta dei principali inquinanti emessi dagli impianti di Porto Marghera attraverso l'uso del modello ISC Long term sviluppato dall'agenzia ambientale statunitense EPA. Da queste mappe si evince in modo inequivocabile come le linee di isoconcentrazione degli inquinanti al suolo arrivano ad interessare porzioni di territorio situate a parecchi km di distanza dal punto di emissione.

Dunque è verosimile che anche per l'impianto in questione, la ricaduta degli inquinanti gassosi andrà ad interessare quanto meno la fascia dei Comuni della Riviera del Brenta, del Miranese, e potenzialmente anche alcuni Comuni ricadenti in Provincia di Treviso come per es. Mogliano e Preganziol.

Si ritiene pertanto che del nuovo progetto dovevano essere preventivamente interessati e coinvolti i Comuni della Riviera del Brenta, del Miranese, nonché Mogliano Veneto, Preganziol, la Provincia di Treviso e l'ULSS di Treviso.

## **1.3 Osservazione su gravi carenze in merito a informazione al pubblico e partecipazione**

La legge regionale del Veneto 4/2016 Art. 14 comma 3 prevede che della presentazione al pubblico sia data notizia a mezzo stampa. Da ricerche effettuate dalla scrivente organizzazione sui principali quotidiani locali e nazionali (precisamente i quotidiani *La Repubblica*, *Il Corriere della Sera*, *Il Sole 24 Ore*, *La Nuova Venezia*, *Il*

*Gazzettina di Venezia e Mestre, Il Corriere del Veneto*) nel periodo compreso tra la comunicazione dell'incontro pubblico trasmessa alla regione Veneto in data 16/05/2019 e il giorno della presentazione avvenuto in data 21/05/2019, **non risulta che tale avviso sia stato effettivamente pubblicato.** In considerazione di questo fatto, nonché in considerazione del fatto che la pubblicazione di tale comunicazione sul sito web della Regione Veneto sia avvenuto con scarsissimo anticipo, si ritiene che in questa fase importante per l'intero iter di valutazione di impatto ambientale, sia stato fortemente lesa il diritto all'informazione e alla partecipazione da parte del pubblico. Inoltre, in considerazione di quanto espresso nella osservazione 1.2, si ritiene che detta presentazione doveva e debba essere effettuata in accordo con la Città metropolitana di Venezia, con la Provincia di Treviso, e con tutti i Comuni potenzialmente interessati secondo quanto previsto dall'Art. 14 comma 5 della LR 4/2016.

## **2 OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA VERIFICA DOCUMENTALE carenze e ritardi nella presentazione della documentazione integrativa richiesta**

In seguito alla nota prot. 171908 del 02/05/2019 Direzione regionale Commissioni Valutazioni ai sensi di quanto previsto dall'art. 27-bis del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., sono state richieste integrazioni al proponente dai seguenti Enti: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale, Comando provinciale Vigili del Fuoco, Direzione Ambiente Regione del Veneto, Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Comune di Venezia.

Con nota prot. 237013 del 10/06/2019 la medesima Direzione regionale trasmetteva la richiesta di integrazioni alla Ditta Ecoprogetto srl imponendo il termine ultimo e perentorio di 30 giorni a partire da pari data, ovvero il termine scadeva il giorno 09/07/2019. Le integrazioni sono state trasmesse da Ecoprogetto srl tramite PEC in data 10/07/2019 e acquisite dalla Direzione regionale commissioni valutazioni in data 11/07/2019 con prott. n. 308634, 308636, 308640, 308643, 308646, 308648, 310827. Si ritiene però che, per le ragioni di seguito espresse, la documentazione integrativa depositata sia ancora carente e dunque che il termine perentorio indicato dalla Regione Veneto in 30 giorni a far data dal 10-06-2019 non sia stato effettivamente rispettato.

### **2.1 Integrazioni richieste dalla Direzione Ambiente della regione Veneto (U.O. Ciclo rifiuti)**

- Computo Metrico estimativo: il documento presentato non può essere considerato tale perché mancano completamente i parametri di riferimento minimi, quali ad esempio indicazioni su tipologia di forniture di materiali e servizi, misura della quantità degli stessi secondo le relative unità di misura, prezzi unitari, importi parziali e totali. Infatti nella tabella dei costi figurano solo i totali dei singoli interventi di ammodernamento dell'impianto, precisamente per l'impianto di essiccamento fanghi, copertura della banchina ricevimento rifiuti, lettore ottico per selezione rifiuti impianto CSS, copertura area stoccaggio ceneri, adeguamento sistema trattamento FORSU. Per

altro alcuni di questi valori differiscono da quelli riportati nel Piano Finanziario allegato alla documentazione per la procedura AIA, o a quanto riportato a pag. 14 della lettera di trasmissione delle integrazioni da parte di Ecoprogetto in risposta all'osservazione n. 4 da parte del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente. Inoltre manca qualsiasi riferimento ai costi di implementazione delle parti impiantistiche che riguardano la nuova linea per la combustione di CSS e fanghi.

Ad ulteriore dimostrazione di quanto sopra affermato si riscontra che la somma totale riportata nel computo metrico estimativo è pari a 15.799.000,0 euro, mentre nel Piano economico-finanziario risulta un investimento di 63.100.000 euro, cifra che differisce tra l'altro da quella fornita in risposta al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che è pari a 73.468.000 euro.

In definitiva i dati forniti con questo documento non sono né conformi, né completi, né coerenti con le informazioni economiche contenute in altre relazioni fornite dal medesimo proponente. Per questi motivi la richiesta di computo metrico estimativo espressa dalla Direzione Ambiente della regione Veneto non può essere considerata evasa.

- Piano economico finanziario: risulta incompleto là dove manca il valore del costo per la dismissione degli impianti a fine ciclo, così come previsto dal punto 4, comma 2 dell'art. 36 della Legge regionale Veneto n. 3/2000.

- Allegato C5 - scheda E: nell'ambito della scheda E si riscontra che le seguenti schede non sono state per nulla compilate:

- E 1.2 Stato di attuazione del Piano Monitoraggio e Controllo
- E.2.1.1 Totale degli eventi dovuti alla stessa causa nella stessa unità
- E.2.4 Monitoraggio e controllo delle emissioni non convogliate
- E.2.5 Emissioni odorigene
- E.3 Quadro di sintesi delle variazioni dell'attuale Piano di monitoraggio e controllo

Inoltre mancano completamente i seguenti allegati:

- E5 Criticità riscontrate nell'attuazione di prescrizioni contenute nell'attuale PMC;
- E 9.1 Relazione descrittiva del sistema di calcolo per la stima delle emissioni diffuse, con particolare riferimento ai VOC, riportante il dettaglio dei dati di input e delle modalità di acquisizione dei dati e dei fattori di emissione legati alle sostanze coinvolte;
- E 9.2 Relazione descrittiva del programma LDAR attualmente adottato dal gestore (con eventuali modifiche proposte);
- E 10 Piano di monitoraggio delle emissioni odorigene dell'installazione riportante anche una descrizione dell'eventuale metodologia utilizzata per le misure e le mappature delle fonti odorigene;
- E 11 PMC con evidenziate le eventuali modifiche;

si ritiene dunque che la documentazione fornita in merito all'allegato C5 – scheda E sia completamente carente.

- Allegato C2 SCHEDA B: mancano gli allegati B-23 e B-29

## **2.2 integrazioni richieste dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente**

Non è stata fornita alcuna risposta al quesito numero 8 posto dal Consiglio di Bacino.

In conclusione, si riscontra che il termine per la presentazione delle integrazioni non è stato rispettato né in fase di trasmissione (ritardo di 1 giorno), né in fase di ricezione (ritardo di 2 giorni); inoltre la documentazione integrativa risulta ancora carente o non conforme rispetto a quanto richiesto dagli Enti di cui sopra.

**Di conseguenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 27-bis comma 3 e dalla DGRV 568/2018, l'istanza di cui in oggetto deve essere archiviata.**

## **3 OSSERVAZIONI IN MERITO AL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AIA – ALLEGATO C1 SCHEDA A**

La scheda A raggruppa tutte le informazioni che rimangono invariate anche nei casi in cui l'installazione da autorizzare non coincida con quella attuale; si tratta di dati generali che permettono di caratterizzare l'installazione da un punto di vista anagrafico, territoriale, normativo e delle sue attività.

Si riportano di seguito osservazioni specifiche sulle schede A dalle quali si riscontrano carenze e parziale inadeguatezza della documentazione depositata da Ecoprogetto srl.

### **3.1 Osservazioni in merito alla scheda A.2**

Nella scheda A.2 si dichiara che l'attività dell'impianto non è soggetta a notifiche ai sensi del D.lgs 105/2015. Si ritiene che questa affermazione non sia corretta, perché di fatto sia l'impianto esistente che quello di progetto si configurano a tutti gli effetti come stabilimento ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo. Si ricorda infine che la Direttiva Seveso III si applica anche ai rifiuti trattati in base alle loro proprietà come una miscela. Fattispecie che si verifica nel caso dell'impianto di progetto.

### **3.2 Osservazione in merito alla Scheda A.3.3**

- In merito alla stazione di travaso non viene riportato alcun dato di riferimento circa la capacità di trattamento autorizzata;
- Non è indicato il codice di classificazione NOSE-P. Si tenga presente a questo proposito che la movimentazione dei rifiuti in questo settore dell'impianto, così come da capacità produttiva autorizzata con DGR 1881/2017, comporta il consumo di 130.000 kg/anno di gasolio, limite tra l'altro superato nel 2018 visto che il consumo riportato è pari a 173.695 kg (dato ricavato dalla scheda B 5.1).
- Nella scheda A.3.3 relativa all'attività accessoria non tecnicamente connessa *impianto di produzione di energia elettrica* da sottoprodotto biomassa. Si fa presente però che, pure rimanendo la potenza elettrica installata invariata e pari 15MW, le linee 1-2 linea 2 sono oggetto di modifiche nel progetto proposto. Queste infatti saranno alimentate non più e non solo da biomassa da sottoprodotto, ma anche da rifiuti urbani e speciali identificati dai codici CER 20021-200138-150103-191207-020103 e da CSS CER191210, con ciò trasformando la centrale a biomassa in un impianto di

coincenerimento a tutti gli effetti, per il quale valgono i codici IPCC 5.2, NOSE-P 109.03, NACE 90.

Si richiede dunque modifica della scheda rammentando che in generale la scheda A raggruppa tutte le informazioni che rimangono invariate anche nei casi in cui l'installazione da autorizzare non coincida con quella attuale;

### **3.3 Osservazioni in merito alla scheda A5**

Nella scheda A5 non viene riportata la potenzialità della stazione di travaso.

### **3.4 Osservazioni in merito alla scheda A6**

La scheda A6 risulta incompleta perché riporta solamente le autorizzazioni relative al certificato di prevenzione incendi. Non vengono riportate altre autorizzazioni come per esempio quelle relative alla gestione dei rifiuti, all'approvvigionamento idrico, agli scarichi idrici, alle concessioni edilizie, ecc... .

Si ritiene che la scheda debba essere correttamente compilata.

### **3.5 Osservazioni in merito alla scheda A7**

Anche la scheda A7 risulta per larga parte non compilata. Si rammenta che ai sensi di quanto previsto dall'allegato B del Decreto regionale 108/2018 (nuova modulistica di riferimento per la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza regionale di cui all'art. 29-ter del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 s.m.i. in sostituzione di quella approvata con DGR 668/2007), in questa sezione si richiede che per ogni inquinante che sia stato regolamentato nell'AIA o nelle altre autorizzazioni descritte nel quadro A.6, devono essere indicati eventuali pertinenti standard vigenti di qualità fissati dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale/locale (ad es. standard e obiettivi di qualità dell'aria, standard di qualità ambientale nelle acque, valori limite di concentrazione del suolo e del sottosuolo, limiti di esposizione al rumore, ecc.); per gli stessi inquinanti devono inoltre essere indicati eventuali vincoli o condizioni di esercizio altrimenti vigenti, derivanti da eventuali Piani o altri strumenti di pianificazione riguardanti l'installazione (es. specifiche misure presenti nei piani di qualità dell'aria, nei piani di tutela delle acque ecc.).

### **3.6 Osservazioni in merito alla scheda A18**

Per quanto riguarda le concessioni per la derivazione di acqua da corso d'acqua naturale (Naviglio Brenta) nell'allegato A18 viene fornita un'autorizzazione rilasciata dal genio Civile di Venezia, intestata al Consorzio Responsabile del bacino veneziano Comune di Venezia e avente scadenza 31/12/2003. Inoltre la concessione riguarda la possibilità di derivazione di una portata massima di 50 litri/s per uso irriguo. Dagli atti depositati non risulta che Ecoprogetto srl abbia titolo per derivare acqua pubblica dal Naviglio Brenta alla capacità produttiva autorizzata nelle quantità indicate nella scheda B2.2 (in totale 160500mc/anno).

Parimenti non è stato depositato alcun documento che attesti l'autorizzazione a prelevare acqua dall'acquedotto consortile alla capacità produttiva autorizzata nelle quantità indicate nella scheda B2.2 (17750 mc/anno).

Si richiede che tale documentazione venga debitamente trasmessa da Ecoprogetto srl e pubblicata agli atti del presente procedimento, ovvero, qualora i titoli di derivazione non fossero sussistenti, a non concedere l'autorizzazione AIA.

### **3.7 Osservazione in merito alla scheda A23**

Nella scheda A23 viene allegato un parere di compatibilità ambientale favorevole con prescrizioni rilasciato dalla Provincia di Venezia in data 13 gennaio 2009 e relativo alla conversione dell'impianto di compostaggio in impianto di produzione di CDR.

Pure considerando che la lavorazione per al produzione del CDR è analoga a quella per la produzione di CSS, si riscontra che tale parere è parziale e inadeguato rispetto a come si configura l'impianto attuale, sia in termini di processi produttivi, sia in termini di quantità di materiali lavorati.

### **3.8 Osservazioni in merito alla scheda A25**

Si ritiene che lo schema a blocchi presentato non sia conforme a quanto richiesto nell'allegato B del Decreto Regionale 108 del 2018. In particolare negli schemi a blocchi (o diagrammi di flussi) dell'installazione devono essere rappresentate tutte le attività dell'installazione e le fasi che le compongono; per ogni blocco devono essere riportati, con relative portate, temperature e composizioni, tutti i flussi in entrata ed in uscita:

- flussi di processo,
- ausiliari (additivi, catalizzatori etc.)
- utilities (combustibili, fluidi termovettori etc.)
- emissioni in aria,
- scarichi idrici, - rifiuti prodotti.

I valori di portata, temperatura e composizione devono essere riferiti alla capacità produttiva; deve essere inoltre indicato se le informazioni riportate sono misurate (M), calcolate (C) o stimate (S), con indicazione delle fonti e delle metodologie di calcolo o stima. Devono inoltre essere evidenziate le attività di tipo IPPC in modo da renderle facilmente distinguibili da quelle non IPPC tecnicamente connesse.

Si ritiene che l'allegato A25 non sia conforme a quanto richiesto.

## **4 OSSERVAZIONI IN MERITO AL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AIA – ALLEGATO C2 SCHEDA B**

### **4.1 Osservazioni in merito alla tabella B.1.1 e B.1.2 (consumo di materie prime alla capacità storica e alla capacità produttiva)**

Con riferimento all'allegato B del decreto regionale del Direttore dell'Area sviluppo e tutela del territorio n. 108/2018, si riscontra la seguente carenza di informazioni nelle tabelle B1.1 e B1.2:

- per tutte le sostanze indicate non viene fornita alcuna informazione circa le frasi P e le classi di pericolo;
- per le sostanze idrato di calce, carboni attivi, soluzione ammoniacale, non vengono indicate nemmeno il numero di CAS, le percentuali in peso, le frasi H;

Inoltre nelle tabelle non compare alcuna informazione circa il consumo di sostanze lubrificanti/refrigeranti che pure invece compaiono come sostanze utilizzate in diverse parti dell'impianto (ad. es. nei turboalternatori).

Si ritiene che le schede B.1.1 e B.1.2 non siano state redatte in modo conforme a quanto richiesto.

#### **4.2 Osservazioni in merito alle tabelle B2.1 e B2.2 (consumo di risorse idriche alla capacità storica e alla capacità produttiva)**

In relazione alle quantità di acqua impiegate si riscontra che:

- per l'acqua prelevata dalla rete consortile il dato totale riportato nella tabella B2.1 è pari a 9150 mc, mentre il dato riportato nella tabella dei dati rilevati in autocontrollo (contenuta nel Report annuale per l'invio dei dati in autocontrollo per l'anno 2018, spedito da Ecorpogetto agli enti competenti con nota Prot 604/SB/sb del 23 aprile 2019) risulta pari a 13109 mc, dunque con un consumo effettivo rispetto a quello dichiarato di +3959 mc. Inoltre nel Report annuale si fa riferimento al consumo di acqua consortile nella fase di "Stazione di Travaso", fase che non compare nella tabella B2.1.

Si richiede di specificare i motivi di questa discrepanza e perché nelle tabelle B2.1 e B2.2 non sia riportato l'utilizzo di acqua nella fase di stazione di travaso.

#### **4.3 Osservazioni in merito alle tabelle B3.1 e B3.2 (produzione di energia alla capacità storica e alla capacità produttiva)**

- Per quanto riguarda l'energia prodotta attraverso la combustione di biomassa nella tabella B3.1 il dato riportato è pari a 410,734 MWh mentre nel Report annuale di cui sopra il dato registrato è pari a 0,399 Mwh. Si richiede di specificare i motivi di questa discrepanza.

- Nell'autorizzazione di cui alla DGRV 1881/2017 si parla dell'impianto di combustione a biomassa come di un impianto di cogenerazione. Il riferimento alla cogenerazione è per altro ripetuto più volte nella Relazione tecnica dei processi produttivi (allegato B18), alle pagg. 18-19-20-26-28-32-37-42 con riferimento sia alla linea 1 che alla linea 2 e in altre parti dei documenti presentati come la Relazione SIA.

A questo proposito si rammenta quanto riportato all'art. 2 comma 1 lettera e del D.lgs 20/2007 che definisce il concetto di cogenerazione:

*"a) cogenerazione: la generazione simultanea in unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica";*

*"b) unità di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: unità che può operare in cogenerazione";*

*f) calore utile: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;*

*"e) unità di microcogenerazione: unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe";*

*g) domanda economicamente giustificabile: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;*



*h) elettricità da cogenerazione: l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;*

Il metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione è definito in modo preciso negli allegati Dlgs 20/2007 (successivamente aggiornati con Decreto Ministeriale 4 agosto 2011), precisamente nell'allegato III. In particolare affinché un cogeneratore sia definibile come tale è necessario che il rendimento globale, calcolato come rapporto tra l'energia prodotta (data dalla sommatoria dell'energia elettrica, dell'energia meccanica e del calore utile) e l'energia di alimentazione deve essere superiore al 75-80%. Da considerare a questo proposito che ai fini del calore utile non si può considerare quello impiegato per la produzione di vapore che alimenta la turbina, e più in generale il calore utilizzato per il funzionamento dell'impianto medesimo. Nelle tabelle B2.1 e B2.1 l'energia termica prodotta, così come quella ceduta a terzi risultano nulle, ovvero l'energia termica non risulta essere recuperata, il che dimostra che l'impianto autorizzato non è dotato di sistema di recupero dell'energia termica, ovvero che non si tratta di cogeneratore, ma più semplicemente di generatore di energia elettrica da biomassa cos' come del resto dichiarato nella scheda A.3.3. Ciò risulta inoltre comprovato anche dalle schede B.4.1 e B.4.2 là dove nulla risulta essere l'energia termica consumata nelle diverse unità impiantistiche.

#### **4.4 Osservazioni in merito alle tabelle B.5.1 e B.5.2 (consumo di carburanti alla capacità storica e alla capacità produttiva)**

- Si osserva che il consumo di gasolio riportato nella unità stazione di travaso per il 2018, pari a 173.695kg, è superiore al limite autorizzato alla capacità produttiva fissato in 130.000kg.

- Non è specificato quanto combustibile, in termini di biomassa, viene utilizzato alla capacità storica e alla capacità produttiva nell'unità di produzione di energia elettrica linea 1 e linea 2.

Si ritiene che le schede B.5.1 e B.5.2 siano carenti e non conformi rispetto a quanto richiesto.

#### **4.5 Osservazioni in merito alle tabelle B.8.1 e B.8.2 (emissioni in atmosfera non convogliate alla capacità storica e alla capacità produttiva)**

Come riportato B.5.1 e B.5.2 il consumo potenziale di gasolio complessivo, utilizzato dai mezzi che operano presso la stazione di travaso e presso le linee CSS1 e CSS2, è di 407.010kg/anno. Si tratta di un quantitativo considerevole che non può non essere considerato a livello di emissioni diffuse (non convogliate), anche perché il livello e la qualità delle emissioni gassose causate dalla combustione di questi quantitativi di carburante può variare molto a seconda della qualità del gasolio utilizzato (in particolare per quanto riguarda la percentuale di zolfo in esso contenuta), e della qualità dei motori installati nei mezzi.

Si ritiene pertanto che le schede B.8.1 e B.8.2 siano carenti e non conformi a quanto richiesto.

#### **4.6 Osservazioni in merito alle tabelle B10.2 (emissioni in acqua alla capacità produttiva)**

La tabella non è stata compilata, dunque non è conforme a quanto richiesto.

#### **4.7 Osservazioni in merito alle tabelle B11.1 e B11.2 (rifiuti in ingresso alla parte storica e alla capacità produttiva)**

- Per quanto riguarda la stazione di travaso, tabella B11.1 rifiuti in ingresso alla parte storica si osserva che: la quantità totale di rifiuti in ingresso per il 2018 è di 79.766,19t, a fronte di una capacità massima di stoccaggio autorizzata con provvedimento AIA vigente di 880t.

Inoltre i rifiuti biodegradabili da cucine e mense (CER 200108) pari a 23.651,44t, e che dovrebbero essere avviati a recupero per compostaggio, non trovano corrispondenza nella tabella dei rifiuti in uscita per la medesima stazione di travaso alla parte storica (scheda B.11.3). Si richiede di specificare quale sia stata la destinazione degli stessi.

- Per quanto riguarda la stazione di travaso, nella tabella B.11.2 (rifiuti in ingresso alla capacità produttiva), si indica un valore quantitativo per il solo codice CER 200108, mentre non è riportato alcun dato né per le altre tipologie di rifiuti, né per la quantità massima complessiva di rifiuti ricevibile. Si ritiene che la scheda sia carente e non conforme a quanto richiesto.

#### **4.8 Osservazioni in merito alle tabelle B11.3 (rifiuti in uscita alla parte storica e alla capacità produttiva)**

- Nella tabella B.11.3 rifiuti in uscita alla capacità produttiva delle linee CSS 1-2 non sono indicate le quantità massime per ciascuna delle tipologie di rifiuto ma solo il totale complessivo; ugualmente per quanto riguarda la stazione di travaso, per la quale manca anche il dato complessivo. Si ritiene che le schede siano carenti e non conformi a quanto richiesto;

- Per quanto riguarda l'impianto di produzione di energia, nella relativa tabella dei rifiuti in uscita alla parte storica vengono indicati i codici CER 100101 (ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia, tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104) e CER 100118 (rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose), rispettivamente per un quantitativo di 1380,46 ton e 127,78 ton. Nella tabella relativa alla capacità produttiva non vengono invece indicati i codici CER corrispondenti, inoltre le diciture sono molto più generiche (si parla di scorie e ceneri leggere). Si ritiene che le schede siano carenti e non conformi a quanto richiesto.

#### **4.9 Osservazioni in merito alle tabelle B15 odori**

La tabella non è stata compilata e dunque è completamente carente e non conforme a quanto richiesto.

#### **4.10 Osservazioni in merito alle tabelle B17 linee di impatto ambientale**

In questa tabella si richiede di individuare qualitativamente (SI/NO) le linee d'impatto ambientale che caratterizzano l'esercizio dell'installazione nell'assetto in cui esso si trova al momento della presentazione della domanda. In questa sezione è riportato l'elenco completo delle principali linee di impatto ambientale, suddivise per matrice ambientale. Secondo il Gestore nessuna delle matrici riportate in tabella sarebbe impattata. Si ritiene che questa affermazione sia priva di fondamento, infatti:

##### **- Matrice aria**

a) Per i contributi potenziali all'inquinamento atmosferico locale di macro-inquinanti e micro-inquinanti emessi da sorgenti puntuali, dai dati recuperabili dalle tabelle B7.2 e dal piano di monitoraggio e controllo si ha che:

- l'impianto di produzione CSS1-2 può produrre fino a: 140mg di PCDD-PCDF-PCB, 27,65t di NH<sub>3</sub>, 184,3t di NO<sub>x</sub>, 46,1t di SO<sub>2</sub>, 2,84t di Mercaptani, 56,94t di SOV;
- dai camini CM1-2-3-4-5-6-7-8 possono uscire fino a 17,7t di polveri totali;
- l'impianto di produzione a biomassa linea 1-2, considerato un funzionamento massimo di 8016 ore/anno, può produrre: 3,22t di polveri, 16mg di PCDD-PCDF-PCB, 24,18t di NH<sub>3</sub>, 161,24t di NO<sub>x</sub>, 40,31t di SO<sub>2</sub>, e altri inquinanti;

A questi dati vanno aggiunti gli inquinanti derivanti dalla combustione di 407.010 kg di gasolio. Con ciò si dimostra come l'impatto sulla matrice aria sia inevitabile e considerevole, e dunque necessita di essere maggiormente approfondito;

b) Contributi potenziali ad inquinamenti atmosferici transfrontalieri:

per escludere che le quantità di inquinanti emessi possa contribuire all'inquinamento a livello transfrontaliero bisognerebbe dimostrarlo con uno studio modellistico sulla dispersione aerea, studio che non è presente nella documentazione depositata dal proponente;

c) Rischi di inquinamento atmosferico da sorgenti diffuse: la combustione potenziale di 407010 kg di gasolio nelle fasi di lavorazione presso l'unità stazione di travaso e le unità CSS1-CSS2 determinano inquinamento da sorgenti diffuse;

d) Rischio di produzione di cattivi odori: la tabella relativa agli odori non è stata compilata, quindi non è dimostrato che le fasi di lavorazione inducano o meno emissioni odorigene, per altro facilmente ipotizzabili là dove vengono trattati dei rifiuti. Inoltre certamente gli inquinanti emessi di cui sopra non sono inodori.

e) Rischio di produzione di aerosol potenzialmente pericolosi: anche su questo il proponente non ha dato alcuna dimostrazione. Si tenga in considerazione che siamo vicini alla Laguna e al mare e che i venti dominanti provengono da nord-est;

f) Rischi di incidenti con fuoriuscita di nubi tossiche: il rischio di incendio dei rifiuti o del gasolio è concreto; in una situazione di combustione incontrollata è più che probabile che si sprigionino nubi tossiche. Si rammenta a questo proposito che in data 01/05/2018 si è verificato un incendio nell'impianto di produzione di CSS,

precisamente a livello di un nastro trasportatore per la movimentazione dei rifiuti dal capannone N al capannone Z.

In conclusione si ritiene che la dichiarazione del proponente circa l'assenza di impatti sulla matrice aria sia erronea.

#### **- matrice Clima**

g) Potenziali contributi all'emissione di gas serra: come si evince dalla tabella 5.2 il processo produttivo dell'impianto nel suo complesso richiede l'utilizzo di combustibili fossili. Precisamente alla capacità produttiva il consumo di metano è pari alla capacità produttiva 838.800 kg/anno, mentre il consumo di gasolio è pari a 407.000 kg/anno. Il che corrisponde rispettivamente a 1078,55 ton di CO<sub>2</sub> emessa per il gasolio e 2306,7 ton di CO<sub>2</sub> emessa per il metano, e per un totale di 3385,25 di CO<sub>2</sub> emessa ogni anno. Con ciò dimostrando che il contributo all'emissione di gas serra non è affatto nullo ma anzi considerevole.

#### **- matrice acqua**

Anche in questo caso viene dichiarata l'assenza di impatti, ma in realtà si tratta di dichiarazione erronea:

h) Consumo di risorse idriche: nella scheda B2.2 si riporta un consumo di acqua pari a 160.500 mc/anno prelevata dal corso naturale del Naviglio Brenta, 17.750 mc/anno di acqua prelevata dall'acquedotto consortile, per un totale di 178.250 mc/anno. A questa quantità c'è da aggiungere l'eventuale prelievo di acqua dalla Laguna di Venezia in caso di incendio;

i) Rischio di inquinamento dei corpi idrici: dai dati riportati nelle tabelle 9.1 e 10.1, si ricava che nel 2018 sono state scaricate attraverso lo scarico finale di recapito nella rete fognaria, le seguenti quantità di inquinanti: 1653,86kg di azoto ammoniacale, 85,3kg di azoto nitroso, 400,4kg di azoto nitrico, 130,5kg di fosforo totale, 30,03kg di fluoruri, 21,7kg di solfuri, 10,8kg di solfiti, 7137,7 ton di solfati, 0,435 ton di cianuri totali, 6,5 ton di cloro attivo libero, 41,34kg di tensioattivi, 228,4kg di alluminio, 0,076kg di arsenico, 20,02kg di bario, 16,32kg di boro, 0,2kg di cadmio, 0,191kg di cromo totale, 1,08kg di cromo VI, 383 kg di ferro, 19,15kg di manganese, 0,55kg di nichel, 2,6kg di mercurio, 0,04kg di piombo, 10,6kg di rame, 12,4kg di selenio, 0,21kg di stagno, 83,5kg di zinco, 0,03 kg di solventi clorurati, 16,5kg di grassi e oli animali e vegetali, 31,3kg di idrocarburi totali, 15,23kg di fenoli, 10,88kg di aldeidi, 0,008kg di solventi aromatici, 2,1kg di solventi organici azotati, 0,002kg di aldrin, 0,002kg di dieldim, 0,002kg di endrin, 0,002kg di isondrin, 65,28kg di composti organici alogenati.

Pure essendo le acque recapitate nella rete fognaria, e pure essendo rispettati i limiti di concentrazione, gli impatti non sono nulli e per valutare la loro entità sui corpi idrici recettori finali a valle dell'impianto di depurazione è necessario analizzare gli effetti cumulativi di queste quantità di inquinanti rispetto alle quantità prodotte da altri

impianti o attività confluenti nella stessa rete, e analizzare l'effettiva capacità di trattenuta degli inquinanti dell'impianto di depurazione consortile.

#### **- matrice suolo**

l) Rischio di Inquinamento di suoli da parte di depositi di materiali con sostanze pericolose: l'impianto produce ceneri, scorie e altri rifiuti da avviare a discarica. L'entità dell'impatto, in termini cumulativi con i rifiuti recapitati negli stessi siti e provenienti da altri impianti e attività, non è stata considerata.

#### **4.11 Osservazioni in merito all'allegato B18 relazione tecnica dei processi produttivi**

Si osserva che rispetto a quanto previsto dall'allegato B del Decreto Regionale del Direttore dell'Area sviluppo e tutela del territorio n. 108/2018, la relazione tecnica presentata è carente per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- descrizione delle apparecchiature, delle loro condizioni di funzionamento e dei relativi flussi di materia ed energia associati;
- in modo parziale in merito a dati quantitativi in ingresso ed in uscita dei flussi di processo (materie prime, prodotti intermedi, finali, secondari, etc.), ausiliari, combustibili, fluidi termovettori, scarichi in aria e in acqua, rifiuti prodotti, con specificazione delle fasi di provenienza e di quelle di destinazione, bilancio di energia (termica ed elettrica) per ciascuna delle fasi rappresentate negli schemi a blocchi;
- l'eventuale periodicità di funzionamento, i tempi di avvio e di arresto, la data di installazione ed il nome del costruttore-progettista, la vita residua;
- tipologia di sostanze inquinanti che possono generarsi nelle singole fasi produttive e durante i periodi di manutenzione, caratterizzandoli quantitativamente e qualitativamente;
- la periodicità, durata e modalità di manutenzione programmata;
- il numero di blocchi temporanei non programmati che si sono avuti nell'ultimo anno e una breve descrizione di tali eventi;
- le condizioni di avviamento e di transitorio, anche in termini di emissioni e consumi;
- la logistica di approvvigionamento delle materie prime e di spedizione dei prodotti finiti (tipologia dei mezzi di trasporto, frequenza delle spedizioni, viabilità interna);
- i sistemi di impianto ausiliari;
- i sistemi di regolazione, controllo e sistemi di sicurezza, limitatamente agli scopi del procedimento.
- le indicazioni su apparecchiature o parti di impianto non in esercizio presenti; - gli eventuali piani di smantellamento succedutisi negli anni ed eventuali bonifiche su parti di impianto effettuate o in atto;
- l'analisi della gestione dei malfunzionamenti (prevenzione dei guasti all'installazione, sistemi di sicurezza e controllo per l'intera installazione, misure di prevenzione e lotta antincendio) e degli eventuali incidenti ambientali accaduti con i relativi interventi adottati e i risultati raggiunti;

Si ritiene che la scheda sia carente e non conforme a quanto richiesto

#### **4.12 Osservazioni in merito all'allegato B.23 planimetria dello stabilimento con individuazione dei punti di origine e delle zone di influenza delle sorgenti sonore**

Manca la planimetria e dunque si segnala completa carenza per l'allegato B.23.

#### **4.13 Osservazioni in merito all'allegato B.29 relazione sulle emissioni odorigene**

manca la relazione sulle emissioni odorigene, e dunque si segnala completa carenza per l'allegato B.29..

### **5 OSSERVAZIONI IN MERITO AL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AIA – ALLEGATO C3 SCHEDA C**

#### **5.1 Osservazioni in merito alla scheda C1 – sintesi degli interventi di adeguamento per l'installazione oggetto di riesame**

Si osserva che gli interventi riportati nella scheda C1 non corrispondono in parte a quanto dichiarato nell'allegato C6 - nuova relazione tecnica, là dove a pag. 45 al cap. 3 si riportano i seguenti interventi di progetto:

1. Efficientamento produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione con utilizzo della frazione legnosa dal pretrattamento della frazione verde da differenziate urbane;
2. Efficientamento produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione con utilizzo di CSS prodotto internamente dalla lavorazione dei rifiuti residui dalle differenziate urbane;
3. Essiccamento fanghi da depurazione acque reflue urbane con calore di recupero dalla centrale di cogenerazione interna e utilizzo dei fanghi essiccati nell'impianto di produzione energia;
4. copertura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento lavorazione verde con vaglio stellare;
5. Miglioria tecnica con introduzione impianto di selezione con lettori ottici della frazione secca con recupero di carta, plastica, vetro, metalli, ecc, a monte dell'attuale impianto di produzione CSS;
6. Copertura area stoccaggio scorie e ceneri;
7. Adeguamento sistema trattamento FORSU;

Gli stessi interventi vengono confermati anche nello Studio di Impatto Ambientale nel Cap 1 Premessa alle pagg. 9-10, e successivamente meglio dettagliati al Cap. 4 Interventi di progetto pagg. 109-122. Analogo riscontro si trova nella Sintesi non Tecnica.

In particolare si vuole mettere in evidenza che nelle relazioni di cui sopra il sistema di condensazione dei percolati da discarica rientra nell'intervento che prevede l'installazione dell'impianto di essiccamento fanghi. Inoltre l'efficientamento della linea 1 di produzione di energia con l'utilizzo di frazione verde derivante dal pretrattamento

delle differenziate urbane viene sempre nettamente distinto dall'implementazione della linea di combustione 2 con utilizzo di CSS.

Anche l'indicazione sui tempi di inizio e fine lavori relativi agli interventi riportati al punto 1 non sono coerenti con quanto riportato nelle relazioni. Se infatti l'utilizzo del CSS è riservato per l'alimentazione della linea 2 che deve ancora essere costruita, non si capisce come alla voce tempi di inizio e fine lavori si possa riportare la dicitura adeguamento immediato. Infatti l'adeguamento immediato sarebbe possibile solo introducendo il CSS nel forno della linea 1 già alimentato a biomassa, in altre parole prevedendo la combustione di biomassa unitamente al CSS, eventualità di cui però non si trova evidenza nelle relazioni tecniche.

Si richiedono maggiori specificazioni e le opportune correzioni alla scheda C1 in modo da renderla coerente con le sopracitate relazioni.

## **5.2 Osservazioni in merito alla scheda C2 – sintesi delle variazioni alla capacità produttiva**

Premesso che, come più volte riportato nelle relazioni tecniche e nello studio di impatto ambientale, il progetto per il quale si richiede l'autorizzazione contestualmente alla valutazione di impatto ambientale, prevede considerevoli modifiche alla capacità produttiva, in particolare:

- La quantità di rifiuti in ingresso da avviare alle linee di produzione del CSS passa dalle 258.000t anno autorizzate con DGR 18812017 alle 450.000t/anno;
- La quantità di fanghi da avviare a trattamento per essiccamento e successiva combustione passa da 0t/anno a 90.000t/anno a cui si aggiungono 40.000t di percolato da discariche;
- La quantità di rifiuti CER 191210 CSS per i quali si richiede l'autorizzazione per il recupero energetico nell'impianto di progetto passa da 0t/anno a 150.000t/anno;
- La quantità di fanghi essiccati da avviare a combustione passa da 0 t/anno a 30.000 t/anno, ai quali si va ad aggiungere una non meglio precisata quantità di percolati da discarica condensati ed essiccati. Inoltre nella linea 3 si prevede il coincenerimento di ulteriori 30.000t di CSS, di 14.000t di fanghi essiccati per anno;
- La quantità di rifiuti da avviare a combustione nelle linee 1 e 2 è stimata in 150.000 t/anno. La quantità di questo materiale utilizzabile con l'autorizzazione vigente non viene riportata, ma stante che la potenza termica installata è di 47,9 MW, un ciclo produttivo di 24h/giorno per 334 giorni all'anno equivalente a 8016 ore/anno, la quantità massima energia termica potenzialmente producibile è pari a 383.966 MWh. Considerato che il potere calorifico della biomassa si attesta intorno ai 3,5-4,5 kwh/kg, la quantità di materiale necessaria per far funzionare al massimo livello l'impianto è pari a 119.886-93245,33 ton/anno. Pertanto è ipotizzabile che l'incremento di materiale da avviare a combustione richiesto sia pari almeno a 30.000 t/anno;

Dunque, rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione vigente, l'incremento di materiale complessivo per il quale si richiede l'autorizzazione alla lavorazione è pari

almeno a 322.000t/anno; mentre l'incremento di materiale complessivo per il quale si richiede l'autorizzazione per l'avvio alla combustione è pari almeno a 224.000 t/anno.

Nello specifico si ritiene che rispetto a quanto autorizzato con AIA vigente di cui alla DGR 1881/2017 la situazione sia la seguente:

- C 1.2 consumo di materie prime - per quanto riguarda la dichiarazione del Gestore secondo la quale non c'è alcuna variazione sul consumo di materie prime non è verosimile. Del resto che il consumo di materie prime vari in relazione alla quantità di materiale lavorato è dimostrato dal confronto tra le schede B1.1 e B1.2 là dove si osserva che alla capacità storica riferita all'anno 2018 sono state impiegate complessivamente 529.032t di materie prime, mentre alla capacità produttiva attualmente autorizzata la quantità è pari a 3.344.300t/anno.

Si ritiene dunque che la scheda B1.2 deve essere aggiornata con una nuova scheda C1.2 tenendo in considerazione anche quanto richiesto nell'osservazione 4.1 di cui sopra;

- C 2.2 Consumo di risorse idriche - per quanto riguarda la dichiarazione del Gestore secondo la quale non c'è alcuna variazione nel consumo di risorse idriche non è verosimile. Del resto che il consumo di risorse idriche vari in relazione alla quantità di materiale lavorato è dimostrato dal confronto tra le schede B2.1 e B2.2 là dove si osserva che alla capacità storica riferita all'anno 2018 sono stati impiegati complessivamente 141.414mc di acqua, mentre alla capacità produttiva attualmente autorizzata la quantità è pari a 178.250mc/anno.

Si ritiene dunque che la scheda B2.2 deve essere aggiornata con una nuova scheda C2.2 tenendo in considerazione anche quanto richiesto nell'osservazione 4.2 di cui sopra;

- C.3.2 Produzione di energia – la potenza termica installata aumenta di 20MW a seguito della implementazione della linea 3, dunque la capacità produttiva aumenta di 160.000MWh, stante il funzionamento massimale della medesima linea per 334 giorni/anno per 24 ore/giorno. Si ritiene che la scheda B.3.2 deve essere aggiornata con una nuova scheda C.3.2.

- C 4.2 Consumo di energia - per quanto riguarda la dichiarazione del Gestore secondo la quale non c'è alcuna variazione nel consumo di energia non è verosimile. Del resto che il consumo di energia vari in relazione alla quantità di materiale lavorato è dimostrato dal confronto tra le schede B4.1 e B4.2 là dove si osserva che alla capacità storica riferita all'anno 2018 sono stati impiegati 17.377,034MWh per produrre 55.589t di CSS, mentre alla capacità produttiva attualmente autorizzata la quantità di MWh necessari per la produzione di 150.000t di CSS è pari a 29.000 MWh ottenute dalla lavorazione di massimo 258.000t di rifiuto. Se la quantità di rifiuto da lavorare passa a 450.000t/anno è inevitabile che il consumo di energia aumenti.

Si richiede dunque che la scheda B4.2 venga aggiornata con una nuova scheda C4.2;



- C.7.2 emissioni in atmosfera convogliate - per quanto riguarda la dichiarazione del Gestore secondo la quale non c'è alcuna variazione nelle emissioni in atmosfera di tipo convogliato non è verosimile.

Infatti la quantità di rifiuti lavorata nelle linee di produzione di CSS alla capacità produttiva aumenta da 258.000t/anno fino a 450.000t/anno. Inevitabilmente il combustibile utilizzato nelle fasi di lavorazione subirà un incremento e dunque con esso anche le quantità di emissione in termini di flusso di massa.

Non viene specificato poi se il processo di essiccamento di fanghi e percolato comporti o meno emissioni di tipo gassoso.

Per quanto riguarda le linee di produzione di energia è necessario tenere in considerazione che la combustione di materiale qualitativamente diverso, ovvero di CSS e fanghi oltre alla biomassa, può comportare la produzione di composti gassosi diversi che devono essere valutati. Inoltre dovrebbero essere precisato il numero di ore di funzionamento dell'impianto e il flusso di massa.

Infine bisogna considerare l'implementazione della linea 3 con ulteriori 20MWt che necessariamente andrà ad aumentare il quantitativo assoluto di emissioni gassose.

Si ritiene dunque che la scheda B7.2 deve essere aggiornata con una nuova scheda C7.2.

- C.8.2 emissioni in atmosfera non convogliate - per quanto riguarda la dichiarazione del Gestore secondo la quale non c'è alcuna variazione nelle emissioni in atmosfera di tipo non convogliato non è verosimile. Come riportato B.5.1 e B.5.2 il consumo potenziale di gasolio complessivo, utilizzato dai mezzi che operano presso la stazione di travaso e presso le linee CSS1 e CSS2, è di 407.010kg/anno. Con l'aumento di rifiuti lavorati nelle linee di produzione di CSS alla capacità produttiva da 258.000t fino a 450.000t/anno, e presso la stazione di travaso, è inevitabile che il combustibile utilizzato nelle fasi di lavorazione subirà un incremento. Si tratta in ogni caso di quantitativi considerevoli che non possono non essere considerati a livello di emissioni diffuse (non convogliate), anche perché il livello e la qualità delle emissioni gassose causate dalla combustione di questi quantitativi di carburante può variare molto a seconda della qualità del gasolio utilizzato (in particolare per quanto riguarda la percentuale di zolfo in esso contenuta), e della qualità dei motori installati nei mezzi.

Si ritiene dunque che la scheda B.8.2 deve essere aggiornata con una nuova scheda C.8.2.

- C.10.2 emissioni in acqua - Per quanto riguarda la dichiarazione del Gestore secondo la quale non c'è alcuna variazione delle emissioni in acqua non è verosimile. Del resto che il flusso di massa di inquinanti al punto di recapito finale subisca variazioni in relazione alla quantità di materiale lavorato è dimostrato dall'analisi della scheda B.10.1. Si tenga presente inoltre che la scheda B10.2 non è stata nemmeno compilata. Si ritiene dunque che deve essere predisposta una nuova scheda C.2.2.

- C.11.3 rifiuti in uscita - per quanto riguarda la dichiarazione del Gestore secondo la quale non c'è alcuna variazione nelle quantità dei rifiuti in uscita non è verosimile. Come descritto nelle relazioni tecniche e nello studio di impatto ambientale, dalla lavorazione dei rifiuti in ingresso si ottiene CSS, diverse tipologie di rifiuto da avviare a recupero e anche rifiuti da avviare a discarica. Del resto che la quantità di rifiuti in

uscita vari in relazione alla quantità di materiale lavorato in ingresso è dimostrato dall'analisi dei dati riportati nelle tabelle della scheda B.13.3 relativi alla capacità storica e alla capacità produttiva. Ad esempio per quanto riguarda le linee CSS 1 e 2, la quantità di rifiuti in uscita alla capacità storica è pari a 179.333,44t a fronte di una quantità di rifiuti in ingresso di 222.949,63t nel 2018, mentre alla capacità produttiva si prevedono 207.928,6t a fronte di 258.000t di materiale in ingresso. Incrementando la capacità di lavorazione a 450.000t all'anno è inevitabile anche l'aumento dei rifiuti in uscita.

Si ritiene dunque che deve essere predisposta una nuova scheda C11.3 in sostituzione della scheda B11.3.

- scheda C.15 emissioni odorigene – si ricorda come riportato nell'osservazione 4.9 che la scheda B15 non è nemmeno stata compilata, dunque si ritiene che sia necessaria la predisposizione della scheda C.15.

- scheda C.17 linee di impatto ambientale – manca completamente un riferimento circa l'adeguamento della scheda B.17. Anche in considerazione di quanto già espresso in premessa, si ritiene che debba essere presentata una nuova scheda C.17 tenendo in considerazione quanto espresso nelle osservazioni 4.10 di cui sopra.

### **5.3 Osservazioni in merito alla scheda C2 – modifica scheda B.5.2 in scheda C.5.2**

- nella scheda C.5.2 mancano i dati relativi al consumo di metano e gasolio nelle unità stazione di travaso e linee di produzione CSS. Come è possibile dedurre dal confronto tra le schede B.5.1 e B.5.2 il consumo di carburante è strettamente correlato alla quantità di materiale lavorato. Si ritiene che la scheda C.5.2 deve essere implementata anche con i dati relativi ai consumi di metano e gasolio alla capacità produttiva;

- Da come è impostata la tabella C.5.2 sembra che CSS, fanghi essiccati, e biomassa vengano utilizzati insieme in entrambe le linee; si richiede conferma in merito a questa modifica;

- La produzione di energia massima alla capacità produttiva è indicata in 1.379.520.000,00 MJ, corrispondente 383.200 MWh, cioè la produzione ottenibile con la potenza termica di 47,9 Megawatt autorizzata e un funzionamento di 8000 ore all'anno. Se ne deduce che se questo è il limite produttivo, la quantità di combustibile impiegata risulta eccessiva, o meglio, dato il limite di potenza massima, si tratta di una quantità non smaltibile in 8000 ore. Infatti, considerato che il potere calorifico della biomassa si attesta intorno ai 3,5-4,5 kwh/kg, l'energia prodotta dal combustione di 150.000t di questo materiale produce 525.000-675.000 MWh. Per quanto riguarda il CSS, secondo quanto riportato nel Bilancio 2018 di Ecoprogetto srl, il potere calorifico è compreso tra 4,1 e 5,5 kwh/kg, assumendo il valore più basso l'energia prodotta da 150.000t di CSS corrisponde a 615.000MWh/anno.

Inoltre si prevede la produzione alla capacità produttiva di ulteriori 160.000MWh presso la linea 3. Questo valore corrisponde a circa altri 20MW di potenza termica installata, stante il funzionamento per 334 giorni all'anno e per 24 ore al giorno.

Questi 20 MW vanno ad aggiungersi ai 47.9 Mw già autorizzati, con ciò eccedendo il limite dei 50MW. Pure configurandosi la proposta progettuale come impianto di coincenerimento a tutti gli effetti, si segnala che oltre i 50 MW termici di potenza installata, gli impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale così come previsto dal punto 1 dell'allegato II-bis alla parte seconda del D.lgs 152 del 2006 e ss.mm.ii.

In ogni caso anche con riferimento alla linea 3 i quantitativi di combustibile per i quali si richiede l'autorizzazione non sono compatibile con la capacità produttiva dichiarata per la linea 3. Infatti la combustione di 30.000t di CSS con potere calorifico di 4,5 kwh/kg produce 135.000 MWh, ai quali devono essere aggiunti altri 42.000 MWh derivati dalla combustione di 14.000t di fanghi essiccati (ipotizzato un potere calorifico di 3kwh/kg) , dunque anche in questo caso oltre il limite dichiarato di 160.000MWh;

- proprio a proposito dei fanghi essiccati da utilizzare nella linea 3, si osserva che il dato di 14.000t/anno è riportato nel cap. 4.2.3 della Relazione dello Studio di Impatto Ambientale, mentre nella scheda C.5.2 non risulta indicato;

Si ritiene che la scheda sia incompleta e inadeguata rispetto a quanto richiesto.

#### **5.4 Osservazioni in merito alla scheda C2 – modifica scheda B.11.2 in scheda C.11.2**

- manca l'aggiornamento delle quantità e delle tipologie in ingresso presso la stazione di travaso e presso le linee di produzione di CSS..

Si ritiene che la scheda sia incompleta e inadeguata rispetto a quanto richiesto.

#### **5.5 Osservazioni in merito alla scheda C2 – modifica scheda B.12 in scheda C.12**

Nella scheda C2 si indicano variazioni per quanto riguarda le aree di stoccaggio rifiuti, ma la scheda C.12 non risulta essere stata predisposta.

Si ritiene che questa scheda debba essere predisposta secondo quanto richiesto.

#### **5.6 Osservazioni in merito alla scheda C4 – sintesi delle variazioni delle modalità di gestione ambientale**

Secondo il proponente nessuno degli aspetti ambientali subisce modifiche a seguito degli interventi progettuali. Si ritiene che questa affermazione sia infondata, si richiama a questo proposito quanto già espresso nelle osservazioni 5.2 di cui sopra. Si ritiene che per i motivi espressi i consumi di materie prime, il consumo di risorse idriche, il consumo di energia, il consumo di combustibili, le emissioni in aria ti tipo convogliato e non convogliato, le emissioni in acqua, i rifiuti in ingresso e in uscita, le emissioni odorigene, sono tutti aspetti ambientali che subiranno variazioni. Si richiede che la scheda C4 venga opportunamente corretta e integrata.

### **5.7 Osservazioni in merito alla scheda C5 – scheda di sintesi sui benefici ambientali attesi**

- per quanto già espresso nelle osservazioni 4.10 e 5.2 di cui sopra si ritiene che la tecnica 1 abbia impatti significativi su diverse matrici ambientali tra cui aria, clima, suolo e acque superficiali;
- si contesta inoltre il presunto beneficio ambientale dovuto alla riduzione del traffico veicolare per il trasporto dei rifiuti, infatti per verificare se effettivamente il bilancio ambientale è positivo bisognerebbe stabilire la provenienza dei rifiuti, nonché tenere in considerazione l'aumento dei consumi di carburante nelle linee di produzione e le emissioni dovute alla combustione nell'impianto termico.

### **5.8 Osservazioni in merito all'allegato C7 – schema a blocchi**

Lo schema proposto nell'allegato C7 di fatto rappresenta un flusso di massa ma non è conforme rispetto alle informazioni richieste per uno schema a blocchi così come indicato nell'allegato B del Decreto Regionale 108 del 2018 per la scheda A25. In particolare negli schemi a blocchi (o diagrammi di flussi) dell'installazione devono essere rappresentate tutte le attività dell'installazione e le fasi che le compongono; per ogni blocco devono essere riportati, con relative portate, temperature e composizioni, tutti i flussi in entrata ed in uscita:

- flussi di processo,
- ausiliari (additivi, catalizzatori etc.)
- utilities (combustibili, fluidi termovettori etc.)
- emissioni in aria,
- scarichi idrici, - rifiuti prodotti.

I valori di portata, temperatura e composizione devono essere riferiti alla capacità produttiva; deve essere inoltre indicato se le informazioni riportate sono misurate (M), calcolate (C) o stimate (S), con indicazione delle fonti e delle metodologie di calcolo o stima. Devono inoltre essere evidenziate le attività di tipo IPPC in modo da renderle facilmente distinguibili da quelle non IPPC tecnicamente connesse.

Si ritiene che l'allegato C7 non sia conforme e che debba essere riformulato in modo corretto.

### **5.9 Osservazioni in merito all'allegato C6 – nuova relazione tecnica**

Si osserva che rispetto a quanto previsto dall'allegato B del Decreto Regionale del Direttore dell'Area sviluppo e tutela del territorio n. 108/2018, la nuova relazione tecnica presentata è carente per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- descrizione delle apparecchiature, delle loro condizioni di funzionamento e dei relativi flussi di materia ed energia associati;
- in modo parziale in merito a dati quantitativi in ingresso ed in uscita dei flussi di processo (materie prime, prodotti intermedi, finali, secondari, etc.), ausiliari, combustibili, fluidi termovettori, scarichi in aria e in acqua, rifiuti prodotti, con specificazione delle fasi di provenienza e di quelle di destinazione, bilancio di energia (termica ed elettrica) per ciascuna delle fasi rappresentate negli schemi a blocchi;

- tipologia di sostanze inquinanti che possono generarsi nelle singole fasi produttive e durante i periodi di manutenzione, caratterizzandoli quantitativamente e qualitativamente;
- la periodicità, durata e modalità di manutenzione programmata;
- le condizioni di avviamento e di transitorio, anche in termini di emissioni e consumi;
- la logistica di approvvigionamento delle materie prime e di spedizione dei prodotti finiti (tipologia dei mezzi di trasporto, frequenza delle spedizioni, viabilità interna);
- i sistemi di impianto ausiliari;
- i sistemi di regolazione, controllo e sistemi di sicurezza, limitatamente agli scopi del procedimento.

Si ritiene che la scheda C.6 non sia conforme e che debba essere riformulata in modo corretto.

## **6 OSSERVAZIONI IN MERITO AL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AIA – ALLEGATO C4 SCHEDA D**

### **6.1 Osservazioni in merito alla scheda D4 – informazioni di tipo climatologico**

Secondo quanto riportato nell'allegato B del Decreto Regionale 108 del 2018, in questo quadro è richiesto al proponente di riassumere e schematizzare le principali informazioni di tipo climatologico necessarie per l'applicazione dei modelli di dispersione in atmosfera e descritti nel dettaglio nella Relazione D.5. Tale scheda va dunque compilata e allegata alla relazione D.5. Per ogni tipologia di informazione il proponente deve indicare la disponibilità dei dati e, in caso affermativo, la fonte dei dati forniti. Si osserva che la scheda D4 non è stata compilata perché il proponente dichiara di non avere utilizzato dati climatologici, che però sono necessari per valutare l'impatto delle emissioni gassose tramite modelli di dispersione.

Si ritiene che questa sia una grave carenza ai fini del procedimento di valutazione e autorizzativo di cui in oggetto.

### **6.2 Osservazioni in merito agli allegati alla scheda D**

Si osserva che non sono stati presentati i seguenti allegati così come previsto dall'allegato B del Decreto Regionale 108 del 2018:

- Relazione tecnica su dati meteo climatici utilizzati per l'identificazione e quantificazione degli effetti in aria. Per identificare e quantificare gli effetti in aria è necessario l'uso di modelli per il calcolo della diluizione, trasporto ed deposizione degli inquinanti emessi. Per applicare tali modelli sono necessarie informazioni di tipo climatologico. Si ritiene che per la tipologia di impianto questa valutazione debba essere necessariamente effettuata.
- D.6 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in aria e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione.
- D.7 Identificazione e quantificazione degli effetti delle emissioni in acqua e confronto con SQA per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione

- D.8 Identificazione e quantificazione del rumore e confronto con valore minimo accettabile per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione.
- D.9 Riduzione, recupero ed eliminazione dei rifiuti e verifica di accettabilità
- D.10 Analisi energetica per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
- D.11 Analisi di rischio per la proposta impiantistica per la quale si richiede l'autorizzazione
- D.12 Ulteriori identificazioni degli effetti ed analisi degli effetti cross-media per la proposta impiantistica per la quale si richiede il riesame dell'autorizzazione
- D.13 Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di emissioni e consumi
- D.14 Relazione tecnica su analisi opzioni alternative in termini di effetti ambientali
- D.15 Relazione contenente le analisi costi-benefici per tutti i casi di cui alla scheda - D.1.2 per i quali il Gestore chiede l'applicazione di deroghe di cui all'allegato XII-bis alla parte seconda del D.Lgs. 152/06.

Si ritiene che la carenza di queste informazioni non consenta una corretta e completa valutazione ai fini del procedimento di cui in oggetto.

## **7 OSSERVAZIONI IN MERITO AL CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA AI FINI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AIA – ALLEGATO C5 SCHEDA E**

Per quanto riguarda la compilazione della scheda E 1.1 sullo stato di attuazione delle prescrizioni autorizzative con criticità si fa riferimento alla sola prescrizione 23, mentre il provvedimento autorizzativo del 2018 contiene ben 62 prescrizioni. Si ritiene dunque che le informazioni fornite in questo ambito siano carenti e debbano essere opportunamente integrate.

## **8. OSSERVAZIONI IN MERITO AI CONTENUTI DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (SIA) ex art. 22 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.**

### **8.1 Osservazioni generali in merito al contenuto dello Studio di Impatto Ambientale**

Nel cap. 1.3 dello dello Studio di Impatto Ambientale si dichiara che questo è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 22 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e che la relazione è stata così organizzata

- quadro di riferimento programmatico
- quadro di riferimento progettuale
- quadro di riferimento ambientale
- piano di monitoraggio

più in dettaglio secondo quanto indicato nell'allegato VII alla parte II. Rinviando alle successive osservazioni i rilievi più puntuali nel merito dei diversi aspetti affrontati nel SIA, **si evidenzia fin da ora che, rispetto a quanto previsto più in dettaglio dall'allegato VII alla parte II del D.lgs 152 del 2006, la relazione dello Studio**

**di Impatto Ambientale presentata dal proponente è carente, e dunque non conforme a quanto richiesto dalla normativa, in merito ai seguenti contenuti:**

a) parzialmente per quanto riguarda la descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto e, in particolare dell'eventuale processo produttivo, con l'indicazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità);

b) valutazione della quantità dei residui e delle emissioni previsti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

c) descrizione delle tecniche prescelte, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;

d) descrizione completa dei fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c), del D.lgs 152 del 2006 potenzialmente soggetti a impatti ambientali causati dal progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, salute umana, biodiversità (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fauna e flora), ai fattori climatici (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), ai beni materiali, al patrimonio culturale, al patrimonio agroalimentare, nonché all'interazione tra tutti i diversi fattori;

e) descrizione generale della probabile evoluzione del contesto ambientale in caso di mancata attuazione del progetto;

f) descrizione dei probabili impatti ambientali rilevanti del progetto proposto sui fattori specificati all'articolo 5, comma 1 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., dovuti, tra l'altro:

- ai lavori di demolizione;
- all'utilizzazione delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto, per quanto possibile, della disponibilità sostenibile di tali risorse;
- allo smaltimento dei rifiuti;
- ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale, il paesaggio o l'ambiente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di incidenti o di calamità);
- al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle

risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto;

- impatto del progetto sul clima (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico;
- tecnologie e sostanze utilizzate;

Si tenga presente che la descrizione dei possibili impatti ambientali sui fattori specificati all'articolo 5, comma 1, lettera c) del D.lgs 152/2006, deve includere gli effetti diretti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto.

g) descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per individuare e valutare gli impatti ambientali significativi del progetto, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate;

g) descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione, anche utilizzando le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione (a titolo e non esaustivo la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi e negativi di tali eventi, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta;

h) descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi identificati causati dal progetto e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

Inoltre si contesta il fatto che, come riportato nella tabella di pag. 15, gli effetti sulle componenti ambientali aria, ambiente idrico, suolo e sottosuolo, flora, fauna e ecosistemi vengano considerati solo per l'ambito locale,



quando è noto invece che sia le emissioni dovute alle lavorazioni che avvengono nelle diverse unità dell'impianto, sia tutto l'indotto per farlo funzionare determinano impatti su un'area vasta.

**Si richiede per tanto che lo Studio di Impatto Ambientale non sia stato predisposto in modo conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia.**

## **8.2 Osservazioni in merito al cap. 1.4 – Comuni interessati**

L'affermazione secondo la quale 'per l'identificazione dei comuni interessati dagli impatti, si è svolta una valutazione preliminare sulla base delle informazioni raccolte nella progettazione dal quale emerge che, gli impatti generati sono spazialmente riconosciuti solo all'interno del comune di Venezia', è arbitraria e non supportata da evidenze scientifiche. Infatti gli esiti della valutazione preliminare non vengono esposti. E' invece evidente che con tutta probabilità alcuni degli impatti ambientali causati dal funzionamento dell'impianto nelle sue diverse fasi, genera sicuramente impatti che vanno oltre l'ambito territoriale del Comune di Venezia, per esempio

- le emissioni gassose, sia quelle convogliate che quelle non convogliate, possono essere facilmente trasportate dal vento a decine di km di distanza, come del resto dimostrato nell'*Indagine epidemiologica sul rischio di sarcoma in rapporto all'esposizione ambientale da diossine emesse da impianti industriali e di incenerimento: studio caso controllo nella Provincia di Venezia* (2007) dove si dimostra che le diossine emesse dagli impianti di Porto Marghera hanno colpito maggiormente alcuni Comuni della Riviera del Brenta;
- il trasporto dei rifiuti all'impianto riguarda tutto il bacino veneziano, ma con tutta probabilità anche un'area più vasta, si pensi solo al trasporto dei percolati da discarica, o dei rifiuti speciali da avviare a combustione;
- parimenti i rifiuti in uscita destinati a discarica andranno a impattare su territori situati al di fuori del Comune di Venezia, in particolare per quanto riguarda le ceneri e le scorie di combustione.

Si ritiene per tanto che gli impatti ambientali nel loro complesso debbano essere valutati su vasta scala così come del resto previsto per il paesaggio e per i vincoli.  
Si ritiene che ai fini della valutazione di impatto ambientale queste informazioni siano necessarie.

## **8.3 Osservazioni in merito al cap. 3 - quadro di riferimento programmatico**

In merito al quadro di riferimento programmatico si ritiene che la coerenza della proposta progettuale debba essere valutata anche in relazione alla parte IV del D.lgs 152/2006 e alle nuove Direttive europee in materia di rifiuti. Nello Studio di Impatto Ambientale invece questa valutazione non è stata effettuata. Nello specifico si ritiene che questa analisi andrebbe sviluppata in relazione seguenti interventi proposti:

- intervento 1: coincenerimento nell'impianto di produzione di energia dei seguenti rifiuti urbani e speciali: CER200201 rifiuti (urbani) biodegradabili derivanti da giardini e parchi, CER200138 rifiuti (urbani) costituiti da legno privo di sostanze pericolose

derivante da raccolte differenziate, CER150103 rifiuti (speciali) costituiti da imballaggi in legno, CER191207 rifiuti (speciali) costituiti da legno non contenente sostanze pericolose derivato da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale, CER 020103 rifiuti (speciali) costituiti da scarti di tessuti vegetali prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti,

- intervento 2: coincenerimento di CSS CER191210 nell'impianto di produzione di energia;

- intervento 3: essiccamento finalizzato al coincenerimento di fanghi da depurazione urbani nell'impianto di produzione di energia;

- intervento 4: copertura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento lavorazione verde con vaglio stellare per estrazione frazione legnosa da avviare a combustione;

- intervento 5: miglioria impianto di selezione nelle linee di produzione del CSS con conseguente aumento della capacità produttiva (rifiuti in ingresso) da 258.000t a 450.000t;

### **8.3.1 Non coerenza della proposta progettuale in relazione alle norme della parte IV del D.lgs 152/2006**

Il quadro di riferimento programmatico dovrebbe tenere in considerazione anche la parte IV del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii riguardante in modo specifico il tema della gestione dei rifiuti. Si richiamano in particolare i seguenti articoli:

- *Art. 179 – Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti*

*1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:*

*a) prevenzione;*

*b) preparazione per il riutilizzo;*

*c) riciclaggio;*

*d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*

*e) smaltimento.*

*2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.*

*6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.*

Si rammenta che i rifiuti identificati dai codici CER 20020-200138-150103-191207-020103 e anche i fanghi da depurazione civile sono costituiti da materiali non contenenti sostanze pericolose e completamente biodegradabili e compostabili. Dunque prioritariamente questi dovrebbero essere avviati a processi di recupero di materia tramite compostaggio aerobico o anaerobico e non a coincenerimento.

Per quanto riguarda il CSS, stante le informazioni fornite da Ecoprogetto srl nel Bilancio di esercizio 2018, il prodotto in uscita dall'impianto di Fusina sarebbe costituito per il 90% da carta, cartone e legno, e il 10% da plastica, dunque da materiale in buona parte ancora recuperabile nelle filiere del riciclo.

Per questo motivo gli interventi 1-2-3-4 non sono coerenti con quanto indicato nell'art. 179 del D-lgs 152/2006.

*- Art. 182 Smaltimento dei rifiuti*

*(...) 2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti sia in massa che in volume, potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero e prevedendo, ove possibile, la priorità per quei rifiuti non recuperabili generati nell'ambito di attività di riciclaggio o di recupero.*

*3. È vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, fatti salvi eventuali accordi regionali o internazionali, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.*

*3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non si applica ai rifiuti urbani che il Presidente della regione ritiene necessario avviare a smaltimento, nel rispetto della normativa europea, fuori del territorio della regione dove sono prodotti per fronteggiare situazioni di emergenza causate da calamità naturali per le quali è dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.*

*(comma introdotto dall'art. 35, comma 11, legge n. 164 del 2014)*

*4. Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di nuovi impianti possono essere autorizzate solo se il relativo processo di combustione garantisce un elevato livello di recupero energetico.*

Per quanto riguarda il comma 2 si rimanda a quanto già espresso in relazione all'Art. 179, mentre il comma 3 implica un ragionamento sulle quantità di rifiuti lavorabili e utilizzabili nell'impianto di combustione in considerazione anche di quanto previsto dall'Art. 182-bis sui Principi di autosufficienza e prossimità.

Secondo il Rapporto sui rifiuti urbani redatto da ARPAV per l'anno 2017, la produzione di rifiuto urbano residuo RUR a livello regionale si attesta su un valore di 591.024t di cui 159.589t prodotte nel bacino del veneziano; inoltre il RU in ingresso agli impianti di trattamento del secco residuo è pari a 378.423t/anno, i quali impianti (6 operativi su 7) hanno una capacità produttiva autorizzata per un totale 683.500t/anno di RU. Dunque, con riferimento specifico all'intervento n. 5, la richiesta di aumentare la capacità produttiva di Ecoprogetto srl da 258.000t/anno a 450.000t/anno può avere senso, anche da un punto di vista economico, se e solo se si prevede di recapitare rifiuti provenienti da altre Regioni. Ma ciò è in contrasto con il comma 3 dell'art.182.

Alla stessa conclusione si può pervenire confrontando la capacità produttiva richiesta per l'alimentazione dell'impianto di coincenerimento con frazioni vegetali (di cui ai CER sopracitati) e pari a 150.000t/anno, con quanto effettivamente prodotto in Veneto. Nel rapporto di Arpav si legge per esempio che la quantità di CER200201 a livello regionale è di 277.718t (di cui 62,588t nel bacino veneziano) a fronte di una potenzialità totale autorizzata per i rifiuti organici pari a 1.487.158t/anno distribuita in 78 impianti, una capacità che rappresenta più del doppio del fabbisogno regionale di

trattamento dell'organico (FORSU, verde, e altre frazioni organiche minori). Infatti l'elevata potenzialità disponibile già consolidata da molti anni colloca il Veneto come Regione leader nel territorio nazionale per il recupero della frazione organica dei rifiuti, prevalentemente urbani. In definitiva questo materiale potrebbe e dovrebbe essere destinato a compostaggio e non a termovalorizzazione, inoltre non si comprende quale sia la reale motivazione della richiesta per una capacità produttiva così elevata dal momento che gli impianti autorizzati sono già in grado di assorbire la richiesta, se non con la spiegazione che si punta a far arrivare questo rifiuto anche da fuori regione.

Infine per quanto riguarda il CSS, la produzione totale regionale nel 2017 è stata di 94.139t (in forte calo rispetto ai 4 anni precedenti) a fronte di una quantità di RU lavorato di circa 311.718,54t con una resa del 30,2%.

Da tenere in considerazione che per quanto riguarda il trattamento di termovalorizzazione, i due impianti funzionanti in Veneto (impianti di Schio e Padova) hanno una potenzialità complessiva di 303.680t/anno e nel 2017 hanno ricevuto circa 224.000t di RU, dunque con una capacità residua di 79.680t, ampiamente sufficiente per assorbire la produzione di CSS di Ecoprogetto srl.

Dunque non si comprende quale sia la reale motivazione di una richiesta di capacità produttiva così elevata, addirittura del 160 percento in più, se non con l'importazione di CSS da fuori regione.

### **8.3.2 Non coerenza della proposta progettuale in relazione alle Direttive europee in materia di rifiuti**

Si ritiene le motivazioni e le proposte progettuali non possono prescindere da una valutazione del contesto definito dalle nuove Direttive Europee in tema di rifiuti, visto e considerato che gli Stati membri dovranno recepire entro due anni, e quindi entro il 5 luglio 2020, quanto disposto nelle quattro direttive, le quali prevedono degli ambiziosi obiettivi di riduzione dell'ammontare dei rifiuti non riciclati. Si tratta nello specifico delle seguenti Direttive:

- Direttiva 2018/849 che modifica le direttive 2000/53/CE sui veicoli fuori uso, 2006/66/CE su pile e accumulatori e rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Direttiva 2018/850 che modifica la direttiva 1999/31/CE sulle discariche
- Direttiva 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98 sui rifiuti
- Direttiva 2018/852 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Di fatto le 4 Direttive definiscono il cosiddetto pacchetto normativo sull'economia circolare in alternativa al classico modello lineare; l'economia circolare promuove infatti una concezione diversa della produzione e del consumo di beni e servizi, che passa ad esempio per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili, ma anche per il re-impiego delle risorse già in circolo, in particolare attraverso il riciclo dei rifiuti. Tutte le quattro direttive del pacchetto muovono dalla premessa che la gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, in particolare promuovendo i principi dell'economia circolare

Per comprendere cosa si intenda per "Economia Circolare" nell'ambito delle politiche comunitarie, si riporta un estratto della Comunicazione "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti" della Commissione UE:

*"La perdita di materiali preziosi è una costante delle nostre economie. In un mondo in cui la domanda di risorse finite e talvolta scarse non cessa di aumentare, la concorrenza si acuisce e la pressione su queste risorse degrada e indebolisce sempre più l'ambiente, l'Europa può trarre benefici economici e ambientali dall'uso più adeguato di queste risorse. L'Europa può trarre benefici economici e ambientali dall'uso più adeguato di queste risorse. A partire dalla rivoluzione industriale lo sviluppo delle nostre economie è avvenuto all'insegna del "prendi, produci, usa e getta", secondo un modello di crescita lineare fondato sul presupposto che le risorse sono abbondanti, disponibili, accessibili ed eliminabili a basso costo. È opinione sempre più diffusa che questo modello compromette la competitività dell'Europa. La transizione verso un'economia più circolare è al centro dell'agenda per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Utilizzare le risorse in modo più efficiente e garantire la continuità di tale efficienza non solo è possibile, ma può apportare importanti benefici economici. Nei sistemi di economia circolare i prodotti mantengono il loro valore aggiunto il più a lungo possibile e non ci sono rifiuti. Quando un prodotto raggiunge la fine del ciclo di vita, le risorse restano all'interno del sistema economico, in modo da poter essere riutilizzate più volte a fini produttivi e creare così nuovo valore. Per passare ad un'economia più circolare occorre apportare cambiamenti nell'insieme delle catene di valore, dalla progettazione dei prodotti ai modelli di mercato e di impresa, dai metodi di trasformazione dei rifiuti in risorse alle modalità di consumo: ciò implica un vero e proprio cambiamento sistemico e un forte impulso innovativo, non solo sul piano della tecnologia, ma anche dell'organizzazione, della società, dei metodi di finanziamento e delle politiche. Anche in un'economia fortemente circolare permane qualche elemento di linearità, poiché non si arresta la domanda di risorse vergini e si producono rifiuti residui che vanno smaltiti".*

Con riferimento a quanto già espresso nell'osservazione 8.3.1 in merito ai quantitativi di materiale lavorabile e da avviare a combustione per i quali Ecoprogetto richiede nuova autorizzazione; e tenendo presente che, secondo la nuova Direttiva, i rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione; si ritiene che gli interventi n. 1-2-4-3-5 non siano coerenti e conformi rispetto a quanto previsto in particolare dalla Direttiva 2018/851 CE, nello specifico per quanto riguarda:

punto 40) *La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime. I prodotti biologici riciclabili e i prodotti biodegradabili compostabili potrebbero pertanto rappresentare un'opportunità per stimolare la ricerca e l'innovazione e sostituire le materie prime ottenute utilizzando combustibili fossili con risorse rinnovabili;*

punto 43: *per ottenere benefici ambientali, economici e sociali consistenti e accelerare la transizione verso un'economia circolare è opportuno innalzare gli obiettivi relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti urbani.*

punto n.48: *Ove il calcolo del tasso di riciclaggio sia applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegradabili, la quantità di rifiuti soggetti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabilizzata tra i rifiuti riciclati, purché il prodotto risultante da tale trattamento sia destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Benché il prodotto del trattamento in questione sia generalmente il compost o il digestato, potrebbero essere presi in considerazione anche altri prodotti, purché presentino quantità comparabili di contenuto riciclato in relazione alla quantità dei rifiuti biodegradabili trattati. In altri casi, conformemente alla definizione di riciclaggio, il ritrattamento di rifiuti biodegradabili in materiali destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, smaltiti o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti che non sia la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbe essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.*

Punto 44: *Un aumento graduale delle percentuali vigenti di rifiuti urbani da preparare per il riutilizzo e da riciclare dovrebbe assicurare che materiali di rifiuto ad alto valore economico siano efficacemente preparati per il riutilizzo o riciclati, garantendo al contempo un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente, e che, dal punto di vista economico, materiali di valore presenti nei rifiuti siano reimmessi nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione dell'iniziativa «materie prime» e alla creazione di un'economia circolare;*

punto 47: *Con l'allineamento delle definizioni contenute nella direttiva 94/62/CE ( 1 ), nella direttiva 2000/53/CE, nella direttiva 2006/66/CE, nella direttiva 2008/98/CE e della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, si rivela non più necessario il disposto dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, secondo cui i rifiuti che cessano di essere tali sono computati ai fini degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti in tali direttive. I materiali che cessano di essere rifiuti in virtù di un'operazione di recupero o di riciclaggio saranno conteggiati ai fini del raggiungimento dei rispettivi obiettivi di recupero o riciclaggio di cui alle suddette direttive, conformemente ai metodi di calcolo applicabili. Allorché materiali di scarto cessano di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere effettivamente ritrattati, tali materiali possono essere considerati riciclati, purché siano destinati al successivo ritrattamento per ottenere prodotti, materiali o sostanze, ai fini della loro funzione originaria o per altri fini. I materiali non più qualificati come rifiuti e destinati a essere utilizzati come combustibile o altro mezzo di produzione di energia, riempimento o smaltimento o destinati a essere utilizzati in qualsiasi operazione avente la medesima finalità di recupero di rifiuti diversa dalla preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, non dovrebbero essere computati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.*

punto n.56: *Onde evitare trattamenti dei rifiuti che blocchino le risorse ai livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti, consentendo un riciclaggio di alta qualità e*

*promuovendo l'impiego di materie prime secondarie di qualità, gli Stati membri dovrebbero garantire che i rifiuti organici siano raccolti separatamente e sottoposti a un riciclaggio inteso ad assicurare un livello elevato di protezione ambientale, nonché rifiuti in uscita che soddisfano le pertinenti norme di qualità.*

Anche in questo caso si intende che i rifiuti organici devono essere destinati prioritariamente verso il riciclo e non verso il recupero energetico che nella gerarchia europea viene dopo.

*Art. 10 comma 4: Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22, non siano inceneriti, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4;*

**Da cui si conclude che la Direttiva privilegia nettamente il recupero di materia piuttosto che per la sua combustione, finanche finalizzata al recupero di energia.**

Infatti il "recupero di materia" viene così definito all'art.15-bis: "*qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento*".

Inoltre, i materiali provenienti dalle operazioni di trattamento e finalizzati alla combustione non contribuiscono di fatto al conteggio del riciclaggio, ciò vale sia per il CSS e tanto più per i CER 20020-200138-150103-191207-020103, visto e considerato che per i materiali biodegradabili e compostabili si predilige in modo prioritario il compostaggio o il recupero di materia in sostituzione di materie prime ottenute da combustibili fossili. Diversamente la proposta progettuale di Ecoprogetto punta prevalentemente sulla combustione.

### **8.3.3 Non coerenza della proposta progettuale in relazione al nuovo PTRC**

Si contesta l'affermazione riportata a pag. 26 della relazione SIA secondo la quale la proposta progettuale sarebbe in linea con gli obiettivi del Piano in materia di produzione di energia.

Prima di tutto, riprendendo quanto espresso nelle osservazioni 8.3.1 e 8.3.2, buona parte del materiale avviato a combustione potrebbe essere avviato a cicli di recupero di materia, processo che in linea generale comporta di per sé un contenimento maggiore delle emissioni rispetto alla combustione a valle di un processo di pretrattamento.

In secondo luogo il rendimento energetico della proposta progettuale è assai scarso visto che il recupero dell'energia termica prodotta, al netto della produzione di energia elettrica e del processo di essiccazione dei fanghi, è molto basso e comunque non dimostrato. Si ricorda a questo proposito che, ai sensi di quanto previsto dal D.l.s 20/2007, un impianto di cogenerazione può essere definito tale se e solo se il rendimento globale, dato dal rapporto tra energia prodotta (e utilizzata) e energia di alimentazione è superiore al 75-80%.

Inoltre, come sopra dimostrato, la capacità produttiva richiesta implica l'importazione della maggior parte di rifiuto da ambiti extra-bacino, con ciò ricorrendo a risorse non endogene. Inoltre anche a questo proposito, il presunto risparmio di CO2 derivato dall'utilizzo di CSS rispetto ad altro combustibile fossile è tutto da dimostrare: l'analisi carbon footprint del CSS prodotto da Eco progetto non è infatti stata allegata al presente studio, e come è noto le fasi di trasporto del materiale all'impianto, il trattamento, la combustione, lo smaltimento delle scorie post combustione possono incidere in misura diversa e rilevante a seconda delle specificità del contesto produttivo.

Infine rispetto al concetto di rinnovabilità delle risorse si può parlare di fonti rinnovabili solo se nel territorio di origine e nel tempo di utilizzo quanto consumato si ripristina. Ciò vale per l'energia solare e quelle derivate come il vento e l'energia idrica, ma non si applica totalmente alle biomasse intese come materiale prodotto da piante e destinato alla combustione. Infatti se distruggo un bosco e brucio la legna, il bosco non si rigenera nel tempo di utilizzo per la combustione della legna. Posso usare solo il surplus dell'attività forestale. Ancora più complesso il discorso se le biomasse provengono da colture agricole dedicate. Questo concetto vale, seppure in misura diversa, anche per i rifiuti visto e considerato che questi sono il prodotto finale di un sistema di consumo non sostenibile, sia per la quantità di risorse sottratte agli ecosistemi, sia per la qualità e la quantità degli impatti ambientali provocati nelle varie fasi di produzione e consumo. Lo stesso rapporto ambientale elaborato nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo PTRC ammette al Cap. 9 pag. 201 che: *"L'impronta ecologica per la Regione Veneto (vedi Tabella sottostante) è di 30.234.474,8 ha equivalenti l'anno, pari a 6,43 ha equivalenti pro capite, la biocapacità di 7.633.742,6 ha equivalenti l'anno, pari a 1,62 ha equivalenti pro capite"*, da cui si evince che il deficit ecologico pro-capite in Veneto è di 4,81 ha a fronte di una media nazionale di 2,9 ha/pro capite.

In conclusione si ritiene che la proposta progettuale non sia affatto coerente con gli obiettivi del nuovo PTRC in materia di produzione di energia, in particolare: promozione del contenimento dei consumi energetici, miglioramento del rendimento energetico dei processi, uso razionale delle risorse energetiche, valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili.

#### **8.3.4 Non coerenza della proposta progettuale in relazione al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Venezia**

Come riportato a pag. 46 della Relazione SIA, l'intervento progettuale proposto ricade nell'ATO 6 Porto Marghera, per il quale le Direttive del Piano degli Interventi (PI) prevedono tra l'altro che: *"I Piani degli Interventi che interessano direttamente o indirettamente l'ATO 6 Porto Marghera sono assoggettati a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, con particolare riguardo per le trasformazioni di tipo commerciale, direzionale, produttivo e turistico e relative alla nautica. Qualora la VINCA evidenzi probabili incidenze significative negative sugli habitat e le specie di interesse comunitario, dirette o indirette, anche riconducibili a effetti congiunti con altri piani e progetti, e qualora tali incidenze non possano essere risolte con soluzioni*



*alternative, misure di mitigazione o misure di compensazione, il Piano degli Interventi deve escludere le trasformazioni che originano tali incidenze, anche se questo comporta una mancata attuazione dei carichi insediativi aggiuntivi previsti nel dimensionamento definito dal PAT per l'ATO 6."*

Pure imponendo questa norma la procedura di VINCA, il proponente ha espresso con dichiarazione di cui all'allegato D la non necessità di valutazione di incidenza ambientale. Si ritiene invece che, proprio a fronte della prescrizione di cui sopra, la VINCA deve essere effettuata, e solo a valle di questa analisi si potrà stabilire se l'intervento progettuale è compatibile e coerente con il PAT.

### **8.3.5 Non coerenza della proposta progettuale in relazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera**

Si sottolinea in premessa che il Comune di Venezia, nel cui territorio è inserito l'impianto in questione, ricade nella zona definita 'Agglomerato Venezia'. Inoltre è necessario considerare che, secondo la zonizzazione di cui alla DGRV 2130 del 2012, l'agglomerato Venezia è considerato zona critica A per quanto riguarda gli inquinanti primari CO, SO<sub>2</sub>, benzene, benzo-a-pirene, piombo, arsenico, cadmio, nichel. Elevata risulta anche la concentrazione degli inquinanti secondari.

Ciò premesso si osserva che gli obiettivi riportati alla pag. 79 della Relazione del SIA riguarda le azioni da mettere in atto di competenza dei Comuni e delle Province, non degli impianti industriali. Per verificare se la proposta progettuale è coerente con gli obiettivi del Piano Regionale di risanamento dell'Atmosfera è necessario fare un confronto con le azioni di Piano programmate per il periodo 2013-2020 e relative all'utilizzazione di biomasse in impianti industriali di cui al cap. 6.2.1, e al contenimento dell'inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica di cui al cap. 6.2.5.

Per quanto riguarda l'utilizzo di biomasse, pure considerando che la proposta progettuale di fatto consiste nella implementazione dell'alimentazione dell'impianto di produzione di energia con determinati tipi di rifiuti, trasformandolo di fatto in un impianto di termovalorizzazione, è pure vero che alcuni di questi rifiuti sono costituiti da biomassa. Dunque per gli impianti che utilizzano biomassa per produrre energia, le linee programmatiche del Piano prevedono:

*- L'efficienza energetica degli impianti a biomassa dovrebbe essere portata ai livelli più elevati attraverso la cogenerazione, per cui l'autorizzazione alle emissioni dovrebbe essere limitata a questo tipo di impianti (potenzialità superiore a 1,3 MW). In aree sensibili il limite potrebbe essere abbassato fino alla potenzialità di 250 KW. Ma per quanto riportato nell'osservazione 8.3.3 l'impianto esistente e nemmeno quello oggetto della proposta progettuale non hanno le caratteristiche per essere definiti cogeneratori, essendo troppo basso il rendimento globale. Dunque la concessione dell'autorizzazione all'impianto ad oggi installato, così come a quello di progetto non è coerente con quanto previsto dal Piano.*

*- Le autorizzazioni degli impianti a biomasse devono essere inquadrare in un piano di programmazione regionale e/o interregionale che preveda un bilancio ambientale di*

*compensazione con le fonti tradizionali in termini sia di produzione di energia che di inquinanti. Ad oggi questo piano di programmazione non c'è, e dunque non è possibile valutare se effettivamente la realizzazione del nuovo impianto sia sostenibile.*

- Analoga conclusione si può trarre in relazione alla azione specifica A5.3 che prevede l'individuazione di quei distretti produttivi, come potrebbe essere il sito di Porto Marghera, per i quali si dovrebbero individuare standard emissivi omogenei.

### **8.3.6 Non coerenza della proposta progettuale in relazione al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali**

Si osserva che la proposta progettuale, in particolare per quanto riguarda gli interventi 1-2-3-5 non è coerente con gli obiettivi del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Più in dettaglio la proposta progettuale è in contrasto con l'obiettivo di:

*- C garantire il rispetto della gerarchia dei rifiuti favorendo innanzitutto la preparazione per il riutilizzo, il recupero di materia, il riciclaggio e subordinatamente altre forme di recupero, quali ad esempio il recupero di energia -*

infatti l'intervento 1 punta ad alimentare l'impianto di produzione di energia termica con frazioni vegetali (di cui ai CER 20020-200138-150103-191207-020103) per una capacità produttiva di 150.000t/anno. Si tratta di materiale che prioritariamente dovrebbe essere avviato al recupero di materia tramite compostaggio aerobico o anaerobico, visto e considerato che tra l'altro, dai dati forniti nel Rapporto rifiuti di ARPAV, la potenzialità complessiva degli impianti presenti in Veneto è di 1.487.158 t/anno, a fronte di 1.027.000 ton di FORSU, Verde e altro materiale organico trattati nel 2017, di cui FORSU e Verde prodotti in Veneto per 693829 t. Nel bacino Veneziano la quantità di FORSU e Verde prodotta ammonta a 147.727 t di cui Verde 62,588t assorbiti prevalentemente dall'impianto di SESA a Este. In definitiva avviare questo materiale a termovalorizzazione o comunque a combustione non è coerente con la priorità di favorire il recupero di materia.

Analogo ragionamento si può fare per le 90.000t di fanghi di depurazione civile di cui all'intervento n. 3.

*- F definire il fabbisogno gestionale di recupero e smaltimento dei rifiuti, anche al fine di rispettare il principio di prossimità, valorizzando al massimo gli impianti già esistenti.*

Non sono coerenti con questo obiettivo gli interventi 1-2-3-5 perché per ciascuno di essi la capacità produttiva richiesta è sovradimensionata sia rispetto alla produzione nel bacino veneziano, sia rispetto alla produzione totale in Veneto.

Per esempio per l'intervento 5 si richiede l'aumento della capacità produttiva da 258.000 a 450.000 t/anno, quando il rifiuto urbano residuo avviato a trattamento a livello regionale ammonta nel 2017 a 378.423 t/anno. Tale richiesta tra l'altro è finalizzata alla produzione fino a 150.000t di CSS presso l'impianto di Ecoprogetto, quando nel 2017 la produzione totale in Veneto è stata di circa 95.000t, con trend decrescente dal 2015, dunque molto oltre il fabbisogno reale.

Per l'intervento 2 si richiede di poter avviare a combustione fino a 150.000t di CSS, quando in realtà la produzione dell'impianto di Ecoprogetto nel 2018 si è attestata a un livello di 55.589t a fronte di 165.838t lavorate, in sensibile calo dal 2016. Inoltre per quanto riguarda la termovalorizzazione del CSS prodotto è da considerare che il termovalorizzatore di Padova, secondo quanto previsto dal Decreto Regionale veneto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06-09-2017, è stato autorizzato al trattamento di massimo di 245.000 t/anno di rifiuti, mentre quello di Schio può trattare fino a 84.680 t/anno.

Dunque la potenzialità massima complessiva dei termovalorizzatori in Veneto attualmente in funzione è di 329.680 t/anno a fronte di 252.727 t di rifiuti urbani e speciali smaltiti nel 2017, dunque con una capacità residua di 76.953t, tale da assorbire con discreto margine tutta la produzione di CSS di Ecoprogetto srl.

A ciò si aggiunga che il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali all'art. 7 comma 1 fissa come obiettivo al 2020 per la raccolta differenziata il livello del 76% e una produzione annua di rifiuto urbano pro capite di 420kg, dunque un obiettivo che punta a ridurre drasticamente la quantità di rifiuto urbano residuo e dunque anche di CSS. Si tratta di un obiettivo per nulla irrealistico visto che già nel 2017 la media regionale per la raccolta differenziata ha raggiunto il 68%, e le provincia di Treviso ha già superato il traguardo raggiungendo il 81,5% di raccolta differenziata.

Dunque la scelta più corretta e coerente con gli obiettivi di piano non è quella di fare un revamping del vecchio inceneritore di Fusina tra l'altro con una potenzialità assolutamente sovradimensionata, ma piuttosto quella di saturare la capacità produttiva dei termovalorizzatori esistenti, in particolare quella dell'impianto di Padova più prossimo a quello di Ecoprogetto, e di lavorare fin da subito per ridurre il più possibile la produzione di rifiuto, in particolare la produzione di rifiuto urbano residuo e di CSS con misure mirate, concrete, ed efficaci.

### **8.3.7 Non coerenza della proposta progettuale in relazione ai Piani di Tutela delle acque**

Il Piano di Gestione dei Bacini idrografici delle Alpi orientali, il Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia, e il Piano Direttore impongono obiettivi molto stringenti per quanto riguarda la tutela e il risanamento delle acque. Come già riportato nell'osservazione 4.10 di cui sopra, l'impianto scarica nella rete fognaria fino a 260.000mc di acque reflue contenenti quantità considerevoli di svariati inquinanti che inevitabilmente vanno a sovra caricare l'impianto di depurazione consortile. Si tratta tra l'altro di livelli che saranno notevolmente incrementati a seguito del potenziamento della capacità produttiva delle diverse unità secondo quanto previsto dalla proposta progettuale. Tali impatti tra l'altro hanno un effetto cumulativo perché vanno a sommarsi al carico di inquinanti generato dagli altri impianti del sito industriale di Porto Marghera, oltre a quanto proviene dalla rete civile. Come è noto la qualità dei corpi idrici afferenti al bacino scolante della Laguna di Venezia è mediamente scarso, così come problematiche di inquinamento presenta pure il Mare Adriatico. Dunque, pure ammesso ma non

dimostrato che le concentrazioni alla capacità produttiva siano rispettate, il flusso di massa degli inquinanti andrebbe attentamente valutato.

#### **8.4 Osservazioni in merito al quadro di riferimento progettuale – configurazione autorizzata**

In merito al cap. 4.1 della relazione SIA relativo alla descrizione della configurazione autorizzata, si osserva che:

- non viene fornito alcun dato circa il numero di giorni e di ore di funzionamento per anno, quantitativi di materiale lavorabile alla capacità produttiva, quantità e provenienza della biomassa attualmente utilizzabile alla capacità produttiva nell'impianto di produzione di energia, quantità, qualità e destinazione delle scorie e delle ceneri derivanti dalla combustione della biomassa. Si ritiene che queste informazioni, che non sono fornite in nessuna altra parte della Relazione SIA, siano importanti per valutare le variazioni nel quadro di impatto ambientale rispetto alla proposta progettuale. Si richiedono integrazioni;

- non è chiaro se la linea 1 e la linea 2 di produzione di energia elettrica utilizzino o meno la stessa camera di combustione. Il dubbio è corroborato dal fatto che, come descritto nel cap. 4.1.1.8, l'alimentazione del forno avverrebbe con lo stesso carroponte che alimenta la linea 1 e che preleva il materiale dalla fossa di ricezione. Questa informazione è importante perché nella proposta progettuale si fa riferimento a una netta separazione dei materiali da avviare a combustione, là dove si afferma che la linea 1 sarebbe alimentata solo da biomasse, mentre la linea 2 solo da CSS e fanghi essiccati, mentre stante le informazioni di cui sopra sembra ci sia una commistione tra le diverse tipologie di combustibile in fase di alimentazione e in fase di combustione. Si richiedono specificazioni;

- nel cap. 4.1.1.16 della relazione SIA si fa riferimento all'aggiornamento tecnologico della linea 1 di produzione di energia. Là dove si afferma che *"la nuova griglia/caldaia sarà analoga nella tecnologia a quella della linea 2"* non è chiaro se ciò comporti l'implementazione della potenza allo stesso livello della linea 2. Ciò sarebbe in contraddizione con quanto riportato nella tabella 1.1 di pag.12 e anche con le schede B.3.1 e B-3.2 dove viene indicata una potenza massima installata di 20MW per la linea 1 e 27.9MW per la linea 2.

Si richiedono pertanto specificazioni in merito.

- nel cap. 4.1.2 della Relazione SIA si descrive in modo troppo sommario il processo produttivo del CSS. Inoltre si contesta l'affermazione di pag. 109 secondo la quale *"il progetto non prevede variazioni delle emissioni in atmosfera né di altri impatti derivanti dall'impianto CSS"*, perché infatti la proposta progettuale indica un aumento della capacità produttiva da 258.000 t/anno a 450.000 t/anno, dunque anche un aumento del carburante utilizzato in fase di movimentazione del materiale e in fase di biostabilizzazione, nonché un aumento di consumo di materie prime, di acqua, e un aumento generale delle emissioni- Si veda a questo proposito quanto già espresso nell'osservazione 5.2 alla scheda C2 di cui sopra.

## **8.5 Osservazioni in merito agli interventi di progetto**

### **8.5.1 Osservazioni in merito all'intervento n. 1 - efficientamento produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione con utilizzo della frazione legnosa dal pretrattamento della frazione verde da differenziate urbane**

#### **8.5.1.1 Osservazione in merito alla provenienza dei rifiuti utilizzati nell'impianto di combustione**

Si osserva che non è corretto sostenere che i rifiuti utilizzati nell'impianto di combustione provengono solo da differenziate urbane. Infatti la proposta progettuale prevede di utilizzare biomasse provenienti sia da rifiuti urbani che da rifiuti speciali in particolare:

- CER200201 rifiuti (urbani) biodegradabili derivanti da giardini e parchi
- CER200138 rifiuti (urbani) costituiti da legno privo di sostanze pericolose derivante da raccolte differenziate
- CER150103 rifiuti (speciali) costituiti da imballaggi in legno
- CER191207 rifiuti (speciali) costituiti da legno non contenente sostanze pericolose derivato da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
- CER 020103 rifiuti (speciali) costituiti da scarti di tessuti vegetali prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti

Di fatto dunque non tutte le frazioni provengono dal circuito delle differenziate urbane come invece sostenuto dal proponente a pag. 111 e in altre parti della Relazione SIA.

#### **8.5.1.2 Osservazione in merito alla natura dei rifiuti utilizzati nell'impianto di combustione e sulla classificazione dell'impianto di combustione**

Non è corretto sostenere che i rifiuti utilizzati nell'impianto di combustione sono assimilabili a biomassa ai sensi dell'art 237 ter comma 1 lettera s numero 2 del D.lgs152/2006. Infatti le norme citate recitano come segue:

*s) 'biomassa': per biomassa si intendono:*

*1) prodotti costituiti di materia vegetale di provenienza agricola o forestale, utilizzabili come combustibile per recuperarne il contenuto energetico;*

*2) i rifiuti seguenti:*

*2.1) rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;*

*2.2) rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l'energia termica generata e' recuperata;*

*2.3) rifiuti vegetali fibrosi della produzione di pasta di carta grezza e di produzione di carta dalla pasta, se sono coinceneriti sul luogo di produzione e se l'energia termica generata e' recuperata;*

*2.4) rifiuti di sughero;*

2.5) rifiuti di legno, ad eccezione di quelli che possono contenere composti organici alogenati o metalli pesanti, ottenuti a seguito di un trattamento o di rivestimento inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti edilizi e di demolizione;

Nessuno dei rifiuti di cui ai codici CER sopracitati rientra in questa categoria.

Inoltre che si tratti di rifiuti e non di biomassa da sottoprodotto è confermato anche dallo stesso proponente a pag. 111 della Relazione SIA, là dove si afferma che: 'pure mantenendo la possibilità di utilizzare le biomasse legnose come combustibile in entrambe le linee la Società richiede autorizzazione per il recupero energetico (R1) di rifiuti legnosi (non pericolosi)' di cui ai codici CER sopracitati.

**Di fatto dunque con la proposta progettuale avanzata dal proponente, pure mantenendo la possibilità di avviare a combustione biomassa solida, intesa come sottoprodotto, di fatto si introduce la possibilità di bruciare rifiuti organici sia urbani che speciali. In conseguenza di questa variazione proposta l'impianto di produzione di energia non può più essere classificato come centrale di cogenerazione che utilizza biomassa, ma deve essere considerato a tutti gli effetti come impianto di incenerimento o coincenerimento con recupero energetico** così come definiti dall'art. 237 ter comma 1 lettere b e c del D.lgs152/2006, che così recita:

b) 'impianto di incenerimento': qualsiasi unita' e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione, attraverso l'incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di incenerimento si intendono compresi: il sito e tutte le linee di incenerimento, nonché i luoghi di ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento, i luoghi di stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile ausiliario e in aria di combustione, le caldaie, (le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi) le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue, i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione e monitoraggio delle condizioni di incenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di incenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di incenerimento;

c) 'impianto di coincenerimento': qualsiasi unita' tecnica, fissa o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento, mediante ossidazione dei rifiuti, nonché altri processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione ed il processo al plasma, a condizione che le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente incenerite. Nella nozione di impianto di coincenerimento si intendono

*compresi: il sito e l'intero impianto, compresi le linee di coincenerimento, la ricezione dei rifiuti in ingresso allo stabilimento e lo stoccaggio, le installazioni di pretrattamento in loco, i sistemi di alimentazione dei rifiuti, del combustibile ausiliario e dell'aria di combustione, i generatori di calore, le apparecchiature di trattamento, movimentazione e stoccaggio in loco delle acque reflue e dei rifiuti risultanti dal processo di coincenerimento, ((le installazioni di trattamento degli scarichi gassosi)), i camini, i dispositivi ed i sistemi di controllo delle varie operazioni e di registrazione e monitoraggio delle condizioni di coincenerimento. Se per il trattamento termico dei rifiuti sono utilizzati processi diversi dall'ossidazione, quali ad esempio la pirolisi, la gassificazione o il processo al plasma, l'impianto di coincenerimento dei rifiuti include sia il processo di trattamento termico che il successivo processo di coincenerimento. Se il coincenerimento dei rifiuti avviene in modo che la funzione principale dell'impianto non consista nella produzione di energia o di materiali, bensì nel trattamento termico ai fini dello smaltimento dei rifiuti, l'impianto è considerato un impianto di incenerimento dei rifiuti ai sensi della lettera b);*

D'altra parte, essendo che i rifiuti in questione necessitano di pretrattamento, in alcun modo gli stessi possono rientrare nella categoria di sottoprodotto, definita dall'art. 183 del D.Lgs. 152/2006 che recita:

*"È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), la sostanza o l'oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:*

*a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*

*b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*

*c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*

*d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana."*

### **8.5.1.3 Osservazione in merito alla natura non cogenerativa dell'impianto di combustione**

L'impianto di combustione, anche a valle della proposta progettuale, è da considerarsi come mero coinceneritore con recupero di energia elettrica e non, come erroneamente indicato nella Relazione SIA, un cogeneratore.

Infatti, infatti tralasciando per un momento il fatto che il combustibile è costituito da rifiuti, questo proposito si rammenta quanto riportato all'art. 2 comma 1 lettera e del D.lgs 20/2007 che definisce il concetto di cogenerazione:

*"a) cogenerazione: la generazione simultanea in unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica";*

*"b) unità di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: unità che può operare in cogenerazione";*

*f) calore utile: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;*

*"e) unità di microcogenerazione: unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe";*

*g) domanda economicamente giustificabile: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;*

*h) elettricità da cogenerazione: l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;*

Il metodo di determinazione del rendimento del processo di cogenerazione è definito in modo preciso negli allegati Dlgs 20/2007 (successivamente aggiornati con Decreto Ministeriale 4 agosto 2011), precisamente negli allegati II-III. In particolare affinché un cogeneratore sia definibile come tale è necessario che il rendimento globale, calcolato come rapporto tra l'energia prodotta (data dalla sommatoria dell'energia elettrica, dell'energia meccanica e del calore utile ) e l'energia di alimentazione deve essere superiore al 75-80%, Da considerare a questo proposito che ai fini del calore utile non si può considerare quello impiegato per la produzione di vapore che alimenta la turbina, e più in generale il calore utilizzato per il funzionamento dell'impianto medesimo. Dato che non risulta essere stata realizzata nè ipotizzata in fase progettuale alcuna rete di teleriscaldamento interna o esterna, e dato che il calore per l'essiccazione dei fanghi viene ricavato dalla nuova linea 3 con potenza di 20MWt, dato che la potenza elettrica delle linee 1 e 2 alla capacità produttiva è di 15 MW, pari al 31,3% il recupero dell'energia prodotta è nettamente inferiore al livello minimo di 75-80%. Per quanto riguarda la linea 3, la produzione di energia elettrica è pari al 25%, mentre il calore recuperato per l'essiccazione dei fanghi non è stato quantificato.

***Si rammenta che in base all'art. 208 comma 11-bis del D.lgs 152/2006, le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.***

#### **8.5.1.4 Osservazione in merito al sovradimensionamento della capacità produttiva richiesta e al contrasto con il principio di recupero di materia**

I rifiuti identificati dai CER 20021-200138-150103-191207-020103 sono costituiti da materiale organico non contenete sostanze pericolose che, coerentemente con quanto previsto dalla nuova Direttiva europea in materia di rifiuti, dalla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, e dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, dovrebbe essere avviato a recupero tramite compostaggio e non a termovalorizzazione.

Ma anche ammesso, e non concesso, che la termovalorizzazione sia la destinazione finale di questi materiali, la capacità produttiva massima richiesta risulta del tutto sproporzionata rispetto al fabbisogno del bacino veneziano a e anche dell'intera Regione Veneto. Infatti, secondo i dati del rapporto ARPAV sui rifiuti del 2017, la potenzialità complessiva degli impianti per il trattamento della frazione verde e organica presenti in Veneto è di 1.487.158t/anno, a fronte di 1.027.000t di FORSU,



Verde e altro materiale organico trattati nel 2017, di cui FORSU e Verde prodotti in Veneto per 693829 t. Nel bacino Veneziano la quantità di FORSU e Verde prodotta nel 2017 ammonta a 147.727t di cui Verde 62.588t assorbiti prevalentemente dall'impianto di SESA a Este. Considerato che le frazioni indicate nella proposta progettuale diverse dal CER 200201 costituiscono una percentuale in peso nettamente più bassa rispetto a quest'ultima, non si vede la necessità di autorizzare un impianto di questo tipo se non nell'ipotesi di dirottare questi materiali dall'attuale conferimento agli impianti di compostaggio alla termovalorizzazione.

#### **8.5.1.5 Osservazione in merito al sovradimensionamento della capacità produttiva richiesta in relazione alla potenza termica installata**

La quantità di rifiuti organici da avviare a combustione è stimata in 150.000t/anno. Stante che la potenza termica installata è di 47,9MW, considerato che il ciclo produttivo riportato nella tabella 1.1 a pag. 12 della Relazione SIA è pari a 334 giorni per 24h/giorno, dunque per un totale di 8016 ore di funzionamento all'anno, la quantità massima energia termica potenzialmente producibile è pari a 383.966,4 MWh. Considerato che il potere calorifico della biomassa si attesta intorno ai 3,5-4,5 kwh/kg, la quantità di energia prodotta dalla combustione di 150.000 t varia da 525.000 a 675.000 MWh. Pertanto è evidente che l'impianto così come configurato non è in grado di smaltire nell'arco di 1 anno la quantità massima di rifiuti per i quali si richiede autorizzazione di avvio alla combustione.

#### **8.5.1.6 Osservazione in merito alle linee di combustione**

A pag. 111 della Relazione SIA si afferma che: *"pure mantenendo la possibilità di utilizzare le biomasse legnose come combustibile in entrambe le linee la Società richiede autorizzazione per il recupero energetico (R1) di rifiuti legnosi (non pericolosi)"* di cui ai codici CER sopracitati, con ciò intendendo anche questi ultimi possono essere utilizzati sia nella linea 1 che nella linea 2. Ciò però è in contraddizione con quanto dichiarato dal proponente in altre parti nella documentazione riportata là dove si afferma che la combustione del CSS e dei fanghi dovrebbe avvenire in modo separato rispetto alla biomassa. Si richiedono specificazioni.

### **8.5.2 Osservazioni in merito all'intervento progettuale n. 2 - efficientamento produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione con utilizzo di CSS prodotto internamente dalla lavorazione dei rifiuti residui dalle differenziate urbane**

#### **8.5.2.1 Osservazione in merito alla natura dei rifiuti utilizzati nell'impianto di combustione e sulla classificazione dell'impianto di combustione**

Si richiama qui quanto già espresso nell'osservazione 8.5.1.2 circa il fatto che l'impianto di produzione di energia elettrica da biomassa, a seguito della proposta progettuale diventa un coinceneritore. Tali argomentazioni risultano a maggior ragione rafforzate in ragione del fatto che lo stesso proponente, a pag. 112 della Relazione SIA, richiede: *"l'autorizzazione per il recupero energetico (R1) dei seguenti rifiuti non*

*pericolosi, che sono definiti SPECIALI: CER 19 12 10 combustibile solido secondario (CSS) per un quantitativo fino a 150.000 t/a”.*

### **8.5.2.2 Osservazione in merito al sovradimensionamento della capacità produttiva richiesta in relazione alla potenza termica installata**

La quantità di CSS da avviare a combustione è stimata in 150.000 ton/anno. Stante che la potenza termica installata è di 47,9 MW, considerato che il ciclo produttivo riportato nella tabella 1.1 a pag. 12 della Relazione SIA è pari a 334 giorni per 24h/giorno, dunque per un totale di 8016 ore di funzionamento all’anno, la quantità massima energia termica potenzialmente producibile è pari a 383.966,4 Mwh.

Considerato che per quanto riguarda il CSS, secondo quanto riportato nel Bilancio 2018 di Ecoprogetto srl, il potere calorifico è compreso tra 4,1 e 5,5 kwh/kg, assumendo il valore più basso, l’energia prodotta da 150.000t di CSS corrisponde a 615.000 MWh. Pertanto è evidente che l’impianto così come configurato non è in grado di smaltire nell’arco di 1 anno la quantità massima di CSS per i quali si richiede autorizzazione di avvio alla combustione, e ciò senza considerare che la proposta progettuale prevede l’avvio a combustione di altre 150.000 t all’anno di biomassa da rifiuti e di 30.000t/anno di fanghi essiccati.

### **8.5.2.3 Osservazione in merito al sovradimensionamento della capacità produttiva richiesta in relazione al fabbisogno regionale**

Per l’intervento 2 si richiede di poter avviare a combustione fino a 150.000 t di CSS, quando in realtà la produzione dell’impianto di Ecoprogetto nel 2018 si è attestata a un livello di 55.589t a fronte di 165.838t lavorate, in sensibile calo dal 2016. La capacità produttiva massima richiesta risulta inoltre di molto superiore all’ipotetico fabbisogno regionale specifico per il CSS, visto e considerato che secondo i dati del Rapporto rifiuti ARPAV del 2017, l’intera produzione regionale di CSS si è attestata su un valore di 94.055t, con un trend in calo.

Inoltre per quanto riguarda la termovalorizzazione del CSS prodotto è da considerare che il termovalorizzatore di Padova, secondo quanto previsto dal Decreto Regionale veneto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06-09-2017, è stato autorizzato al trattamento di massimo di 245.000 t/anno di rifiuti, mentre quello di Schio può trattare fino a 84.680 t/anno. Dunque la potenzialità massima complessiva dei termovalorizzatori in Veneto attualmente in funzione è di 329.680 t/anno a fronte di 252.727 t di rifiuti urbani e speciali smaltiti nel 2017, dunque con una capacità residua di 76.953t, tale da assorbire con discreto margine tutta la produzione di CSS di Ecoprogetto srl.

In conclusione, nel rispetto del principio di prossimità e del principio di ottimizzazione degli impianti esistenti di cui al Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, la scelta corretta sarebbe non quella di autorizzare un nuovo impianto di termovalorizzazione, ma quella di inviare il CSS di Ecoprogetto al termovalorizzatore di Padova e parallelamente attuare politiche e scelte tecniche finalizzate alla riduzione del rifiuto urbano residuo.

#### **8.5.2.4 Osservazione in merito alla non autosufficienza energetica dell'impianto**

Si contesta l'affermazione riportata nel cap.4.2.2 a pag. 112 secondo la quale: *"Nella configurazione di progetto l'impianto renderà il Polo energeticamente autosufficiente, producendo l'energia elettrica necessaria, ma anche energia termica derivante dal raffreddamento dal circuito turbina alternatore, che sarà destinata all'impianto di essiccazione fanghi e ad altre necessità del Polo"*.

Si richiama a questo proposito quanto già espresso sulla natura non cogenerativa dell'impianto nell'osservazione 8.5.1.3 di cui sopra, ma anche il fatto che anche nella configurazione di progetto, le fasi di pretrattamento dei rifiuti prima dell'avvio a combustione impiegano considerevoli quantità di gasolio e di metano.

#### **8.5.3 Osservazioni in merito all'intervento progettuale n. 3 - essiccazione fanghi da depurazione acque reflue urbane con calore di recupero dalla centrale di produzione energia e utilizzo dei fanghi essiccati nell'impianto di produzione energia**

Da una prima lettura della Relazione SIA e di altra documentazione tecnica presentata sembra che l'essiccazione dei fanghi e il trattamento dei percolati da scarica avvenga tramite riutilizzo del calore prodotto nella camera di combustione che alimenta le linee 1 e 2 di produzione di energia elettrica.

In realtà da una lettura più attenta della Relazione SIA, nel cap. 4.2.3 a pag. 113, si evince che la proposta progettuale prevede la realizzazione di camera di combustione connessa con l'impianto di coincenerimento della potenza di 20MWt e 5MWe, infatti si legge:

*"Tale nuovo impianto da 20 MWt viene realizzato a supporto degli altri impianti di produzione energia del polo, funzionando secondo necessità legate ai quantitativi e tipologia di materiali da avviare a valorizzazione e comunque in alternativa a una delle due linee già autorizzate e nelle fasi di manutenzione e/o fermo impianto per manutenzione di suddette due linee. L'impianto consente di garantire continuità nel trattamento dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate variabili in termini di quantità e qualità in base alle stagioni e al turismo della città di Venezia e dintorni, e nella produzione di energia per l'autosufficienza del polo."*

##### **8.5.3.1 Osservazioni in merito al coincenerimento di fanghi da depurazione civile**

Si richiamano qui le considerazioni già espresse nelle osservazioni 8.3.2 e 8.3.6 sulla non coerenza dell'azione di coincenerimento dei fanghi di depurazione civile con la nuova Direttiva Europea sui rifiuti, con il D.lgs 152/2006 e con il Piano di Gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Veneto, che prevedono tutti in modo prioritario il recupero di materia per questo genere di rifiuto.

Si tenga presente che dal piano regionale si possono estrapolare dei dati che, seppure riferiti al 2010, forniscono un riferimento in merito all'ordine di grandezza dei quantitativi in gioco. Infatti nel 2010 in Veneto la produzione totale di rifiuto con codice CER 190805 è stata di 496.859t, interamente trattati negli impianti regionali. Si

ricorda a questo proposito l'enorme potenzialità residua degli impianti regionali di trattamento delle frazioni organiche pari attualmente a circa 500.000 t/anno.

La proposta di avviare questo materiale a coincenerimento non è dunque dettata da necessità, ma da una scelta che non rispetta la gerarchia dei principi di gestione dei rifiuti.

### **8.5.3.2 Osservazioni in merito agli aspetti impiantistici e autorizzativi**

#### **– linea 3**

Nella Relazione SIA nel cap. 4.2.3 relativo all'intervento 3, si osserva che:

- la descrizione della parte impiantistica è sommaria e lacunosa, tale da non consentire una approfondita comprensione del processo produttivo, e dei sistemi utilizzati per ridurre gli impatti.

- l'affermazione di cui sopra secondo la quale l'impianto sarebbe solo di supporto alle altre due linee di produzione di energia è più che dubbia. Infatti, come si evince anche dalla tabella 1.1 di pag. 12, l'intenzione del proponente è di utilizzare l'impianto per l'azione di recupero energetico R1 per 334 giorni/anno con coincenerimento di almeno 14.000t di fanghi essiccati e 30.000t di CSS, mentre non è chiara la quantità di percolato da discarica che sarebbe avviato a combustione a seguito del processo di condensazione ed essiccazione. Ciò risulta tra l'altro difforme da quanto dichiarato nella scheda C.5.2 dove si indica per la linea 3 il solo utilizzo di 30.000t di CSS;

- I 20MW di potenza termica installata, stante il funzionamento per 334 giorni all'anno e per 24 ore al giorno, corrispondono alla produzione di 576.000.000 MJ ovvero a 160.000Mwh presso la linea 3. Si segnala che pure configurandosi la proposta progettuale come impianto di coincenerimento a tutti gli effetti, si segnala che oltre i 50 MW termici di potenza installata, gli impianti per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale così come previsto dal punto 1 dell'allegato II-bis alla parte seconda del D.lgs 152 del 2006 e ss.mm.ii.

In ogni caso i quantitativi di combustibile per i quali si richiede l'autorizzazione non sono compatibili con la capacità produttiva dichiarata per la linea 3. Infatti la combustione di 30.000t di CSS con potere calorifico di 15 kwh/kg produce 450.000 MWh, molto oltre il limite dichiarato di 160.000 MWh;

- la potenza elettrica dichiarata nella tabella a pag. 114 pari a 5 MWe, differisce da quella dichiarata nel cap. 3.3.9 dell'allegato C5 Nuova Relazione Tecnica dove si indica un valore di 2.7 Mwe;

Si richiedono integrazioni e chiarimenti.

### **8.5.4 Osservazioni in merito all'intervento progettuale n. 4 - apertura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento lavorazione verde con vaglio stellare**

Il vaglio stellare è finalizzato ad estrarre dalla frazione verde la parte legnosa per avviarla a coincenerimento. Questo processo di fatto sottrae materiale organico che potrebbe essere recuperato tramite compostaggio. Si richiamano qui le considerazioni già espresse nelle osservazioni 8.3.1, 8.3.2 e 8.3.6 sulla non coerenza dell'azione di

coincenerimento della frazione verde con la nuova Direttiva Europea sui rifiuti, con il D.lgs 152/2006 e con il Piano di Gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Veneto, che prevedono tutti in modo prioritario il recupero di materia per questo genere di rifiuto.

#### **8.5.5 Osservazioni in merito all'intervento n. 5 - impianto di selezione con lettori ottici della frazione secca con recupero di carta, plastica, vetro, metalli, etc., a monte dell'attuale impianto di produzione CSS e relativo adeguamento della potenzialità di trattamento dell'attuale impianto di produzione di CSS**

- Si osserva che la richiesta di aumentare la potenzialità di trattamento dell'attuale impianto di produzione di CSS da 258.000t/anno a 450.000t/anno sia eccessiva e ingiustificata. Infatti questa potenzialità andrebbe a superare addirittura la produzione complessiva di rifiuto urbano residuo a livello regionale avviato a trattamento che nel 2017 si è attestato su un valore di 378.423t. Tale richiesta tra l'altro è finalizzata alla produzione fino a 150.000t di CSS presso l'impianto di Ecoprogetto, quando nel 2017 la produzione totale in Veneto è stata di circa 95.000t, con trend decrescente dal 2015, dunque molto oltre il fabbisogno reale.

Questa richiesta di aumento della capacità produttiva è tra l'altro in contraddizione con la prescrizione n. 22 della DGRV 1881/2017 nella quale si afferma che: *'In caso di utilizzo della linea 1 di produzione energia come termovalorizzatore, la potenzialità delle linee di CSS e del termovalorizzatore rimane fissata in 258.500 t/a complessive'*;

- Si osserva inoltre che in merito alla configurazione autorizzata si ritiene che nelle fasi di movimentazione e pretrattamento dei rifiuti presso la stazione di travaso e presso le linee di produzione di CSS non siano adottate tutte le migliori tecniche disponibili per ridurre le emissioni, così come previsto dal comma 1 dell'art. 237 octies del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Infatti la movimentazione dei rifiuti, come si evince dalla scheda B.5.2, comporta il consumo di 407.010kg di gasolio all'anno, mentre il processo di biostabilizzazione ed essiccazione della frazione organica dei rifiuti presso le linee CSS1-2 comporta il consumo annuo di 838.800kg di metano, entrambe combustibili fossili. In alternativa si potrebbero puntare alla elettrificazione dei sistemi di movimentazione, nonché al recupero dell'energia termica o comunque alla elettrificazione dell'impianto di biostabilizzazione.

#### **8.6 Osservazioni in merito alla valutazione delle alternative**

L'allegato VII punto 2 alla parte II del D.lgs 152/2006 prevede che lo Studio di Impatto Ambientale comprenda *una descrizione delle principali alternative ragionevoli del progetto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla concezione del progetto, alla tecnologia, all'ubicazione, alle dimensioni e alla portata) prese in esame dal proponente, compresa l'alternativa zero, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell'impatto ambientale, e la motivazione della scelta*

*progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato.*

Si osserva che nella Relazione SIA la valutazione delle alternative è stata sviluppata in modo generico, superficiale e discutibile.

Ad esempio le motivazioni della scelta progettuale sotto il profilo dell'impatto ambientale non sono sostanziate da dati che ne comprovino l'effettiva efficacia, e inoltre manca una reale comparazione con l'alternativa 0 e con l'alternativa 1.

Per quanto riguarda la scelta dell'alternativa 1 si ritiene che non sia affatto ragionevole proporre una diversa ubicazione del medesimo impianto.

Piuttosto la proposta progettuale avrebbe dovuto essere confrontata con soluzioni tecnologiche e logistiche che privilegiano il recupero di materia rispetto al coincenerimento, l'ottimizzazione degli impianti esistenti, il potenziamento della raccolta differenziata nel bacino veneziano e in particolare a Venezia dove la percentuale è ancora piuttosto bassa (ad esempio introducendo nel centro storico e nelle isole la raccolta separata della frazione umida rispetto al secco residuo), nonché il potenziamento di politiche di riduzione della produzione di rifiuto.

Più nello specifico la proposta progettuale dovrebbe essere confrontata con una soluzione che prevede l'avvio al recupero di materia, tramite compostaggio, di tutte le frazioni assimilabili a biomassa compresi i fanghi di depurazione civile, al limite trasformando parte delle strutture con questa finalità. Mentre per quanto riguarda il CSS si dovrebbe fare un reale confronto con una opzione che mira a ridurre il più possibile la produzione e a utilizzare la capacità residua degli impianti esistenti più prossimi, come ad esempio il termovalorizzatore di Padova.

Si ritiene che questa parte dello studio di impatto ambientale sia molto carente e che il confronto con una ipotesi alternativa come sopra descritta sia necessario ai fini di una corretta valutazione di impatto ambientale.

## **8.7 Osservazioni in merito al quadro di riferimento ambientale, alla valutazione degli impatti e delle mitigazioni**

In merito alla valutazione degli impatti ambientali di cui al cap. 6 della Relazione SIA, tenuto conto di quanto richiesto dalla normativa e nello specifico dal D.lgs 152/2006 allegato VII parte II, si osserva in generale che:

- L'analisi degli impatti è stata effettuata in modo superficiale e solo dal punto di vista quantitativo mentre avrebbe dovuto essere effettuata quanto meno una stima quantitativa degli impatti medesimi;

- Manca completamente una valutazione degli effetti al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali criticità ambientali esistenti, relative all'uso delle risorse naturali e/o ad aree di particolare sensibilità ambientale suscettibili di risentire degli effetti derivanti dal progetto, tanto più che l'impianto è inserito in un contesto industriale fortemente inquinato;

- Manca completamente una valutazione della vulnerabilità del progetto ai cambiamenti climatici. A questo proposito si tenga in considerazione per esempio l'impatto dovuto all'innalzamento del livello del mare, visto e considerato che di fatto

l'impianto si trova in zona costiera, oppure la possibilità concreta di una diminuzione sensibile per quanto riguarda la disponibilità di acqua dolce;

- Manca una valutazione approfondita dell'impatto del progetto sul clima in termini di bilancio di emissioni di gas climalteranti, anche in relazione ad alternative che privilegiano il recupero di materia al coinceenerimento;

- Manca completamente una valutazione sui rischi per la salute umana, in particolare per gli effetti cumulativi nel medio e lungo periodo. Si rammenta che questo genere di impianti è classificato come industrie insalubri di prima classe ai sensi dell'art. 216 del testo unico delle Leggi sanitarie. La combustione di sostanze anche molto diverse tra loro genera migliaia di sostanze inquinanti di cui solo il 10-20 per cento è stato identificato. Oltre alla corposa letteratura internazionale, in continua crescita, sono oggi a disposizione anche autorevoli studi nazionali (per citarne solo alcuni: Moniter, ERAS Lazio, studi ARPA sull'inceneritore di Vercelli e Cosmari nelle Marche, un recentissimo studio sull'inceneritore di San Zeno di Arezzo) che confermano che gli impianti di incenerimento (anche di ultima generazione) producono impatti ambientali e sanitari e di conseguenza sono discriminate le comunità costrette a ospitare questi impianti. I sistemi di abbattimento degli inquinanti, infatti, sono inefficaci contro le polveri ultrafini prodotti dalla combustione; i sistemi di trattamento acque producono reflui contaminati che sovraccaricano gli impianti di depurazione cittadini.

- Manca completamente *una descrizione dei previsti impatti ambientali significativi e negativi del progetto, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione*, e ciò a maggior ragione visto e considerato che nell'area di Porto Marghera esistono diversi impianti a rischio di incidente rilevante;

- Manca una valutazione degli impatti derivati dalla dismissione dell'impianto a fine vita che a norma dell'art. 237 octies comma 10 del D.lgs 152/2006 deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza e deve prevedere la bonifica e il ripristino del sito ai sensi della normativa vigente;

Si ritiene che queste informazioni siano indispensabili ai fini di una corretta e completa procedura di valutazione di impatto ambientale.

### **8.7.1 Osservazioni in merito alla valutazione degli impatti sulla componente atmosfera**

In merito agli impatti sulla componente atmosfera si osserva quanto segue:

a) In premessa è da considerare che la situazione per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico del contesto in cui è inserito l'impianto è ad oggi molto critica. L'impianto ricade infatti ricade nella zona definita 'Agglomerato Venezia'. Inoltre è necessario considerare che, secondo la zonizzazione di cui alla DGRV 2130 del 2012, l'agglomerato Venezia è considerato zona critica A per quanto riguarda gli inquinanti primari CO, SO<sub>2</sub>, benzene, benzo-a-pirene, piombo, arsenico, cadmio, nichel. Elevata risulta anche la concentrazione degli inquinanti secondari.

Nel Rapporto annuale sullo stato dell'aria redatto da ARPAV per l'anno per l'anno 2018 i risultati presentati evidenziano che, nel 2018, analogamente agli anni precedenti, le

principali criticità sono state rappresentate dal superamento diffuso sul territorio regionale del valore limite giornaliero per il PM10 e dal superamento del valore limite annuale per il PM2.5, limitatamente ai capoluoghi di Padova e Venezia. Le medie annuali per il Benzo(a)pirene hanno superato il valore obiettivo annuale di 1.0 ng/m<sup>3</sup> a Padova e Treviso, oltre che nelle stazioni di Alta Padovana e Area Feltrina, dove è stato raggiunto il massimo regionale, con una concentrazione di 1.8 ng/m<sup>3</sup>. Nel 2018 si è verificato il superamento del valore limite annuale per il biossido di azoto a Venezia (VE-Rio Novo); la concentrazione media annuale registrata è stata pari a 51 µg/m<sup>3</sup>. Si evidenzia, inoltre che nella stazione di fondo rurale di Alta Padovana è stato superato il valore limite annuale per gli ossidi di azoto per la protezione della vegetazione. Durante i mesi estivi si sono verificati alcuni superamenti della soglia di informazione per l'ozono, in particolare nelle stazioni di Asiago Cima Ekar (31), Schio (18). Il valore obiettivo per la protezione della salute umana per l'ozono, in riferimento al triennio 2016-2018, è stato superato in tutte le stazioni, tranne che nella centralina di Area Feltrina; analogamente il valore obiettivo per la protezione della vegetazione è stato abbondantemente oltrepassato in tutte le stazioni di fondo rurale della rete.

Per quanto negli ultimi anni si sia registrata una riduzione delle emissioni di buona parte degli inquinanti atmosferici, dovuta essenzialmente alla contrazione delle attività produttive, la qualità dell'aria nel Bacino Padano, come evidenziato anche nel documento dell'Agenzia Europea per l'Ambiente "Air quality in Europe – 2018 Report N. 12/2018", risulta ancora critica, specialmente in relazione alle polveri sottili (PM10 e PM2.5), rendendo necessari ulteriori sforzi per la riduzione delle emissioni. Infatti secondo l'Agenzia le morti premature causate dallo smog in Europa sono stimate in 420.000 persone all'anno, di cui 90.000 in Italia in buona parte residenti nel bacino padano.

**b) Sono del tutto infondate le affermazioni riportate nel ca. 6.2.1 della Relazione SIA là dove si dice che gli interventi di progetto non peggiorano nè aumentano le emissioni di inquinanti gassosi, lasciando il quadro emissivo invariato rispetto alla configurazione attualmente autorizzata.**

La proposta progettuale prevede un notevole aumento della capacità produttiva, in particolare: la quantità di rifiuti in ingresso da avviare alle linee di produzione del CSS passa dalle 258.000t/anno autorizzate con DGR 18812017 alle 450.000t/anno. La quantità di fanghi da avviare a trattamento per essiccamento e successiva combustione passa da 0 a 90.000t/anno. La quantità di percolato da scarica avviato a trattamento varia da 0 a 40.000 t/anno. La quantità di rifiuti CER 191210 CSS per i quali si richiede l'autorizzazione per il recupero energetico nell'impianto di progetto passa da 0 ton/anno a 150.000 ton/anno. La quantità di fanghi essiccati da avviare a combustione passa da 0 a 30.000t/anno, inoltre nella linea 3 si prevede il coincenerimento di ulteriori 30.000t di CSS e di 14.000t/anno di fanghi essiccati. La quantità di rifiuti assimilabili a biomassa di cui ai codici CER 20020-200138-150103-191207-020103 passa da 0 a 150.000 ton/anno, a fronte di una quantità massima di biomassa da sottoprodotto ad oggi autorizzata di circa 120.000 t/anno.



Dunque, rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione vigente, l'incremento di materiale complessivo per il quale si richiede l'autorizzazione alla lavorazione è pari almeno a 322.000t/anno; mentre l'incremento di materiale complessivo per il quale si richiede l'autorizzazione per l'avvio alla combustione è pari almeno a 224.000t/anno.

**Inoltre per quanto riguarda l'impianto di produzione di energia si passa dalla combustione di biomassa alla combustione di rifiuti urbani e rifiuti speciali, di fatto trasformando lo stesso da un impianto a biomassa a un coinceineritore.**

**E' incontestabile il fatto che, a fronte di queste variazioni progettuali, le emissioni subiscano un forte incremento in termini di flusso di massa e anche in termini di tipologia di sostanze emesse.**

c) In ogni caso, anche ammesso e non concesso che il quadro emissivo non cambi, si sottolinea il fatto che la valutazione degli impatti delle emissioni gassose (così come la valutazione degli impatti su altre matrici ambientali) in realtà non è mai stata effettuata, così come emerge dal verbale della conferenza dei servizi decisoria del 04-09-2017 avente per oggetto l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla DGRV 1881/2017. In sostanza, nemmeno per l'impianto di produzione di energia autorizzato, è mai stato valutato l'impatto delle emissioni gassose, in termini di quantitativi, di tipologia di inquinanti, di dispersione e deposizione al suolo, di effetti cumulativi e persistenti.

**Si ritiene che la valutazione qualitativa e quantitativa di questi impatti sia inderogabile in relazione alla proposta progettuale, sia per l'incremento delle emissioni sia perché si tratta di impianto di coinceinerimento.** Si rammenta inoltre che per quanto riguarda questo genere di impianti una particolare attenzione andrebbe posta sulle emissioni di polveri sottili Pm2.5 e ultrasottili Pm0,1, altamente pericolose per la salute umana e per l'ambiente ma non considerate a livello di monitoraggio.

d) Da quanto si evince dalla scheda B.7.2 e dalla tabella di pag. 187 della Relazione SIA, la stima del quadro emissivo alla capacità di progetto è la seguente:

Emissione	parametro	Concentrazione mg/Nmc	Flusso di massa totale Nmc/h camini 1-2-3	Quantità ton/anno per 8016 ore
Impianto di coincenerimento linee 1-2-3	Pm10	4	150.576	4,828
	CO	50		60,3
	NOx	200		241,4
	SO2	50		60,3
	HCL	10		12,1
	HF	1		9,2
	NH3	30		36,2
	Cd+Tl	0,05		0,06
	Hg	0,05		0,06
	Metalli pesanti	0,5		0,6
	COT	10		12,1
	IPA	0,01		0,012
	PCDD+PCDF	0,0000001		0,00000012
	PCB-DL	0,0000001		0,00000012

Emissione	parametro	Concentrazione mg/Nmc	Flusso di massa totale Nmc/h	Quantità t/anno 8016 ore
Linee di produzione CSS	Pm10	4	552.000 camini 1-2-3-4-5-6-7-8	17,7
	CO	50	115.000 camini 1-2	46,1
	NOx	200		184,3
	SO2	50		46,1
	HCL	10		9,21
	HF	1		0,92
	NH3	30		27,65
	Cd+Tl	0,05		0,04
	Hg	0,05		0,04
	Metalli pesanti	0,5		0,4
	COT	10		9,21
	IPA	0,01		0,0092
	PCDD+PCDF	0,0000001		0,00000007
	PCB-DL	0,0000001		0,00000007

Dunque in totale si ha:

Parametro	Quantità t/anno per 8016 ore
Pm10	22,52
CO	106,4
NOx	425,7
SO2	106,4
HCL	21,31
HF	10,12
NH3	63,85
Cd+Tl	0,1
Hg	0,1
Metalli pesanti	1
COT	21,31
IPA	0,021
PCDD+PCDF	0,00000019
PCB-DL	0,00000019

In realtà questi valori rappresentano una sottostima perché devono essere considerate anche le emissioni non convogliate provocate dall'utilizzo del gasolio nei mezzi che operano nella stazione di travaso e presso le linee CSS1-2, pari come minimo a 407.000kg/anno, e soprattutto le maggiori emissioni dovute all'aumento della capacità produttiva delle linee CSS1-2 da 258.000 a 450.000t/anno, valore che non è stato fornito dal proponente in fase di aggiornamento delle schede AIA.

Infine è da considerare che per quanto riguarda il flusso di massa dei camini dell'impianto di combustione il valore indicato è probabilmente direttamente correlato con la potenza termica installata. Ma come dimostrato nelle osservazioni 5.3 e 8.5.1.5 di cui sopra, la quantità di rifiuti per i quali si chiede l'autorizzazione per l'avvio a combustione contiene un potenziale energetico che supera di molto la potenza termica installata e ad oggi autorizzata. Di conseguenza, nell'eventualità che tutti i rifiuti siano avviati a combustione nell'arco di un anno solare, le emissioni aumenterebbero considerevolmente rispetto alla stima di cui sopra.

e) Si tratta in ogni caso di valori per nulla trascurabili, soprattutto per quanto riguarda diossine, furani e PCB. Infatti dai dati resi disponibili nel rapporto ambientale preliminare all'indagine epidemiologica effettuata dalla Provincia di Venezia nel 2007 (*Indagine epidemiologica sul rischio di Sarcoma in rapporto all'esposizione ambientale da diossine emesse da impianti industriali e di incenerimento*), risulta per esempio che l'emissione di diossine e furani, espressa come indice di tossicità equivalente in mg/anno nel periodo 1990-2000, per alcuni degli impianti del sito Porto Marghera è stata la seguente:

- Raffineria 33mg
- Centrale Enel Fusina 255mg
- Inceneritore fanghi SG 31 48mg
- Totale con altri impianti considerati (acciaieria, forno peci clorurate, centrale Alumix, ...) 440mg

Diossine e furani sono microinquinanti organici persistenti, non biodegradabili e si accumulano nei tessuti degli organismi viventi. L'OMS (Organizzazione Mondiale per la Sanità) e l'EPA (Agenzia per la Protezione Ambientale degli Stati Uniti) riconoscono queste sostanze come tossiche e cancerogene. L'OMS ha introdotto dei "limiti" di riferimento per tentare di "pesare" gli effetti dell'esposizione umana a queste sostanze. Il limite, inteso come livello di esposizione che, durante la vita media di un individuo, non dovrebbe comportare – sulla base delle conoscenze scientifiche – un rischio "apprezzabile" è di 1 picogrammo di diossine-furani /kg /giorno. Si ricorda a tal proposito che 1 picogrammo corrisponde a 0,00000000001g. In questo contesto si può ben comprendere che i milligrammi di diossine stimati nelle emissioni dell'impianto di cui all'ipotesi progettuale sono assolutamente RILEVANTI.

Per quanto riguarda i macro-inquinanti, un parametro di riferimento può essere preso analizzando i dati riportati nel *Nel rapporto ambientale d'area di Porto Marghera – Bilancio Ambientale 1998-2004* redatto nel 2005 ed elaborato nell'ambito dell'Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera siglato nel 1998. In questo rapporto a pag. 97, prendendo a riferimento le emissioni di tutte le aziende di progetto, risulta che nel 2004 sono state emesse le seguenti quantità di macro-inquinanti: 21879t di SO<sub>x</sub>, 14421t di NO<sub>x</sub>, 802t di CO, 1088t di COV, 483t di polveri totali.

Considerata la stima per difetto delle emissioni atmosferiche relativa alla proposta progettuale, si deduce che con riferimento a questi valori, esse rappresenterebbero il 0,5% di SO<sub>x</sub>, 3% di NO<sub>x</sub>, 2,65 di COT, 4,66% di polveri.

f) Non risulta sia stato effettuato alcuno studio modellistico per valutare la dispersione in aria e la deposizione al suolo degli inquinanti e delle polveri emessi dai camini.

Esistono diversi modelli per questo genere di analisi. Si cita come esempio la recente Valutazione dell'impatto delle emissioni del termovalorizzatore di Bolzano elaborata dall'Università di Bolzano. Obiettivo dello studio era la determinazione delle aree di ricaduta degli inquinanti attraverso simulazione numerica dei campi meteorologici, e della dispersione delle sostanze. Sono stati utilizzati diversi modelli complementari al fine di poter meglio interpolare le diverse variabili, in particolare sono stati impiegati alcuni modelli considerati tra le *best available technology* in riferimento agli scopi dello studio tecnico:

- il modello meteorologico prognostico WRF
- il modello meteorologico diagnostico CALMET
- il modello di qualità dell'aria CALPUFF

Si ritiene che una simulazione modellistica della dispersione e della ricaduta al suolo degli inquinanti sia indispensabile per valutare l'impatto delle emissioni gassose sul

territorio circostante. D'altra parte come già dimostrato dall'indagine epidemiologica della Provincia di Venezia di cui sopra, la diffusione degli inquinanti arriva anche a diverse decine di km dal punto di emissione.

g) Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 237-octies del D.lgs 152/2006, le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento prevedono che:

*1. Nell'esercizio dell'impianto di incenerimento o di coincenerimento devono essere adottate tutte le misure affinché le attrezzature utilizzate per la ricezione, gli stoccaggi, i pretrattamenti e la movimentazione dei rifiuti, nonché per la movimentazione o lo stoccaggio dei residui prodotti, siano progettate e gestite in modo da ridurre le emissioni e gli odori, secondo le migliori tecniche disponibili;*

*5. Se vengono inceneriti e coinceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre l'1 per cento di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura necessaria per osservare il disposto del secondo e terzo comma è pari ad almeno 1100°C per almeno due secondi;*

### **8.7.2 Osservazioni in merito alla componente rifiuti**

Nella Relazione SIA non si fa alcun riferimento all'impatto ambientale generato dai rifiuti in uscita dall'impianto. Qualche dato si può ricavare dalla scheda B.11.3, ma si tratta comunque di informazioni carenti perché per esempio per la capacità produttiva delle linee CSS 1-2 non sono indicate le quantità massime per ciascuna delle tipologie di rifiuto ma solo il totale complessivo; ugualmente per quanto riguarda la stazione di travaso, per la quale manca anche il dato complessivo. Per quanto riguarda l'impianto di produzione di energia attualmente autorizzato, nella relativa tabella dei rifiuti in uscita vengono indicati i codici CER 100101 (ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia, tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04) e 100118 (rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose), rispettivamente per un quantitativo di 1380,46t e 127,78t. Nella tabella relativa alla capacità produttiva non vengono invece indicati i codici CER corrispondenti, inoltre le diciture sono molto più generiche (si parla di scorie e ceneri leggere). Dal Bilancio di Esercizio 2018 di Ecoprogetto si evince poi che dalle linee di produzione di CSS1-2 sono uscite complessivamente ca. 80.000t di rifiuto avviato a discarica o incenerimento.

Stante che la capacità produttiva viene aumentata in modo considerevole sia nelle linee di produzione di CSS sia nelle unità di coincenerimento, si ritiene che ai fini di una corretta e completa valutazione di impatto ambientale dovrebbero essere fornite maggiori informazioni circa la quantità, la tipologia e la destinazione dei rifiuti in uscita, in particolare specie per le scorie e le ceneri derivate dalla combustione, nonché dovrebbe essere fornita una valutazione sugli impatti generati dagli stessi sulle diverse matrici ambientali.

Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 237-octies del D.lgs 152/2006 le condizioni di esercizio degli impianti di incenerimento e coincenerimento prevedono che:

*2. Gli impianti di incenerimento devono essere gestiti in modo da ottenere il più completo livello di incenerimento possibile, adottando, se necessario, adeguate*

*tecniche di pretrattamento dei rifiuti. Le scorie e le ceneri pesanti prodotte dal processo di incenerimento non possono presentare un tenore di incombusti totali, misurato come carbonio organico totale, di seguito denominato TOC, superiore al 3 per cento in peso, o una perdita per ignizione superiore al 5 per cento in peso sul secco.*

### **8.7.3 Osservazioni in merito alla componente acqua**

Come già esposto nell'osservazione 5.2 di cui sopra, l'aumento della capacità produttiva determina incrementi anche dei consumi idrici e delle quantità scaricate nella rete fognaria a valle dell'impianto. Analogamente a quanto visto per le emissioni gassose, gli impatti sulla matrice acqua non sono mai stati valutati nell'ambito dell'autorizzazione integrata ambientale di cui alla DGR 1881/2017.

Si ritiene che ai fini di una corretta e completa valutazione di impatto ambientale sia necessario qualificare e quantificare questi impatti anche in relazione agli effetti cumulativi derivanti dagli altri impianti presenti e funzionanti nel sito industriale di Porto Marghera.

Si segnala inoltre che l'impianto di depurazione interno all'impianto di Ecoprogetto srl (secondo quanto riportato nel Parere di Compatibilità Ambientale della Provincia di Venezia di cui all'allegato A23) risulta dimensionato per il trattamento di 187mc/giorno, ovvero 68.255 mc/anno, una capacità che appare del tutto inadeguata se confrontata con la portata massima ad oggi autorizzata in uscita al punto di recapito finale che nella scheda B.9.2 viene indicata in 260.000mc/anno; tanto più che con l'aumento della capacità produttiva delle diverse unità dell'impianto anche la quantità di acqua in uscita sarà con tutta probabilità molto più consistente (dato non disponibile né nel SIA, né nella documentazione AIA).

## **9 Osservazioni in merito alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale VINCA**

Secondo quanto espresso al paragrafo 3 dell'art. 6 della Direttiva 92/43/Cee la valutazione dell'incidenza è necessaria per "qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione" dei siti della rete Natura 2000 "ma che possa avere incidenze significative su tali siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti" tenendo conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi siti.

Si ritiene infondata e ridicola l'affermazione contenuta a pag. 3 dell'allegato D – Dichiarazione di non incidenza ambientale là dove si dice che: 'per l'istanza presentata non è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all'ipotesi di non necessità di valutazione di incidenza prevista dall'Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 1400 del 29/08/2017 ricorrente nella seguente condizione, lettera b punto 23 "piani, progetti e interventi, per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000".

**La relazione tecnica è stata redatta in modo superficiale e ampiamente lacunoso, tale da non sostanziare in alcun modo la non necessità della VINCA.** Pure riconoscendo la vicinanza dell'impianto con 7 siti SIC-ZPS e in

particolare con il SIC-ZPS Laguna di Venezia che si trova ad appena 1.6km di distanza, la relazione tecnica risulta particolarmente e colpevolmente omissiva rispetto ai seguenti punti:

- non si fa alcun cenno al fatto che il sito in cui è localizzato l'impianto in oggetto dista ad appena 10,6km dall'Oasi di Valle Averte, area umida considerata di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar siglata il 2 febbraio 1971;
- per quanto riguarda i possibili impatti ambientali non si fa alcun cenno alle emissioni di inquinanti gassosi, alla loro dispersione e alla possibile deposizione al suolo;
- per quanto riguarda gli impatti sulla matrice acqua, non si fa alcun cenno ai consumi idrici e al prelievo di acqua dal Naviglio Brenta che sfocia per l'appunto in Laguna di Venezia apportando acqua dolce, né al carico di inquinanti che confluiscono nella rete fognaria, da qui al depuratore, e in definitiva nel Mare Adriatico al largo della Laguna di Venezia;

Si richiama qui quanto già espresso nelle osservazioni di cui al punto 8.7 circa l'entità degli impatti e circa il fatto che questi interessano un'area vasta che con tutta probabilità coinvolge anche aree ricadenti in zona SIC-ZPS.

Si rammenta infine che come riportato a pag. 46 della Relazione SIA, l'intervento progettuale proposto ricade nell'ATO 6 Porto Marghera, per il quale le Direttive del Piano degli Interventi (PI) prevedono tra l'altro che: "I Piani degli Interventi che interessano direttamente o indirettamente l'ATO 6 Porto Marghera sono assoggettati a procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, con particolare riguardo per le trasformazioni di tipo commerciale, direzionale, produttivo e turistico e relative alla nautica. Qualora la VINCA evidenzi probabili incidenze significative negative sugli habitat e le specie di interesse comunitario, dirette o indirette, anche riconducibili a effetti congiunti con altri piani e progetti, e qualora tali incidenze non possano essere risolte con soluzioni alternative, misure di mitigazione o misure di compensazione, il Piano degli Interventi deve escludere le trasformazioni che originano tali incidenze, anche se questo comporta una mancata attuazione dei carichi insediativi aggiuntivi previsti nel dimensionamento definito dal PAT per l'ATO 6."

**Si ritiene dunque che in assenza di una approfondita Valutazione di Incidenza Ambientale non sia possibile effettuare una corretta valutazione di impatto ambientale della proposta progettuale.**

## **10 OSSERVAZIONI CONCLUSIVE**

Per tutto quanto sopra espresso si osserva che nell'ambito del procedimento di cui in oggetto:

- non sono state rispettate tutte le procedure atte a garantire la piena informazione e partecipazione del pubblico;
- la documentazione trasmessa dal proponente in prima istanza e a seguito della richiesta di integrazioni non è ancora completa in molte sue parti rispetto a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di VIA e AIA, con ciò violando i termini

perentori per il corretto svolgimento del procedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 27-bis comma 3 e dalla DGRV 568/2018;

- la documentazione presentata là dove non incompleta, risulta in molte sue parti gravemente carente, superficiale o non conforme a quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di VIA e AIA. Alcune delle informazioni mancanti o non sufficientemente sviluppate risultano fondamentali ai fini di una corretta e completa procedura di valutazione di impatto ambientale;

- Non è stata effettuata la Valutazione di Incidenza Ambientale in palese contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

**Pertanto si ritiene che la richiesta di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale avanzata dal proponente debba essere respinta e che il procedimento debba essere chiuso senza espressione di parere.**

Mirano 29-09-2019

per il Comitato Opzione Zero  
il Presidente  
Dott. Mattia Donadel

